



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 84

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 3 maggio 2023

INDICE

Commissioni congiunte

6^a (Finanze e tesoro-Senato) e VI (Finanze-Camera):

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) Pag. 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 8

Plenaria (pomeridiana) » 19

2^a - Giustizia:

Plenaria » 27

3^a - Affari esteri e difesa:

Plenaria » 33

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 45

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 59

7^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

Plenaria » 64

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVi-mento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica: <i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	77
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare: <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36)</i>	»	79
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: <i>Plenaria</i>	»	80

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	83
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	84

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	85
---	-------------	----

COMMISSIONI CONGIUNTE

6^a (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Mercoledì 3 maggio 2023

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione del Senato
GARAVAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il dottor Federico Cornelli e la dottoressa Gabriella Alemanno.

La seduta inizia alle ore 8,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni del dottor Federico Cornelli e della dottoressa Gabriella Alemanno nell'ambito della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

Il presidente GARAVAGLIA introduce l'audizione del dottor Federico Cornelli.

Il dottor CORNELLI illustra il proprio *curriculum vitae* e svolge osservazioni in merito ai compiti e agli obiettivi delle attività di vigilanza della Consob.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Cornelli per il suo intervento e lascia la parola ai senatori per eventuali quesiti.

Intervengono, per porre domande e chiedere chiarimenti, il deputato DE BERTOLDI (*FDI*), il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), i deputati Mariangela MATERA (*FDI*) e FENU (*M5S*), il senatore CASTELLI (*Fdi*), e i deputati TESTA (*FDI*) e BAGNAI (*LEGA*), ai quali fornisce risposte il dottor CORNELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Cornelli e lo congeda.
Introduce quindi l'audizione della dottoressa Gabriella Alemanno.

La dottoressa ALEMANNO illustra il proprio *curriculum vitae* e svolge osservazioni in merito ai compiti e agli obiettivi dell'attività di vigilanza della Consob.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Alemanno per il suo intervento e lascia la parola ai senatori per eventuali richieste di chiarimento.

Intervengono il deputato DE BERTOLDI (*FDI*), il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), il deputato CONGEDO (*FDI*) e il presidente della Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), che pongono quesiti, ai quali risponde la dottoressa ALEMANNO.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Alemanno per il suo intervento e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 10.

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

**8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)**

Mercoledì 3 maggio 2023

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

*Presidenza del Vice Presidente della 8^a Commissione
ROSA*

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 3 maggio 2023

Plenaria

63^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori*, approvato dalla Camera dei deputati

(501) CALENDÀ e altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 622, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 501 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 aprile.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) dà conto del disegno di legge n. 501, a prima firma del senatore Calenda, che promuove l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta intorno alla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta a Roma il 22 giugno 1983.

L'articolo 1 precisa il compito della Commissione, ovvero la ricostruzione puntuale della dinamica della vicenda in questione, tramite l'esame degli atti investigativi e giudiziari, nonché la verifica di eventuali condotte ostative o tardive che abbiano cagionato un allontanamento dalla ricostruzione veritiera dei fatti e dall'accertamento delle relative responsabilità. La durata dell'operatività della Commissione viene delimitata a

dodici mesi dalla data di costituzione, con l'onere di presentare alle Camere, al termine dei propri lavori, una relazione contenente le risultanze dell'inchiesta, oltre che eventuali relazioni di minoranza.

L'articolo 2 ne contempla la composizione, recante venti deputati e venti senatori, rispettivamente scelti dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun Gruppo esistente al Senato e di almeno un deputato per ciascun Gruppo esistente alla Camera. Sono altresì indicate le modalità di elezione dell'Ufficio di Presidenza.

L'articolo 3 dispone che l'esercizio della funzione investigativa della Commissione avvenga con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria, conformemente al dettato dell'articolo 82, comma 2, della Costituzione. Con riguardo alle audizioni a testimonianza, si estende l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale e si stabilisce che sono inopponibili eventuali segreti professionali o bancari. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007, mentre il segreto d'ufficio è inopponibile alla Commissione, salvo quello intercorrente tra il difensore e la parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 4 specifica la facoltà di ottenere copie di atti o documenti processuali dall'autorità giudiziaria ovvero da altri organi inquirenti. A tal proposito, la Commissione può, a maggioranza assoluta dei membri, disporre il divieto di divulgazione su determinati atti, salvo l'obbligo di segretezza sui nomi e sui provvedimenti attinenti alla fase delle indagini preliminari.

L'articolo 5, infatti, impone ai commissari, ai funzionari, al personale e ai collaboratori della Commissione l'obbligo del segreto sulle informazioni e sui documenti recepiti nell'esercizio delle loro funzioni, anche in seguito alla cessazione dell'incarico. La violazione del segreto – punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale – vale per chiunque diffonda in qualsiasi forma, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie relative all'inchiesta in titolo.

L'articolo 6 demanda l'organizzazione dei lavori a un regolamento interno: le sedute sono pubbliche, salva la possibilità di riunirsi in seduta segreta, dietro deliberazione discrezionale della Commissione stessa. Nella gestione delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi di agenti e di ufficiali della polizia giudiziaria, nonché del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato e della Camera, d'intesa tra loro. Si contempla altresì la facoltà di avvalersi di ulteriori e specifiche collaborazioni, purché deliberate dall'Ufficio di Presidenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'articolo 7 inerisce alle spese di funzionamento, stimate nel limite massimo di 200.000 euro, posti per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

L'articolo 8 dispone in ordine all'entrata in vigore della proposta di legge.

Considerata l'identità di materia, propone che il testo in esame sia trattato congiuntamente al disegno di legge n. 622, approvato dalla Camera dei deputati e già all'esame della Commissione. Propone altresì di assumere il disegno di legge n. 622 come base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al disegno di legge n. 622 alle ore 12 di mercoledì 10 maggio.

La Commissione conviene.

(170) GASPARRI. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. – Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. – Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 16 di ieri, martedì 2 maggio, sono stati presentati 15 emendamenti al testo unificato proposto dal Comitato ristretto e adottato come testo base (pubblicati in allegato).

Comunica altresì che la Commissione cultura ha espresso parere favorevole sul testo base.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) osserva che alcuni emendamenti comportano impegni di spesa senza prevedere alcuna copertura.

Il PRESIDENTE ricorda che, a seguito della modifica del Regolamento del Senato, la Commissione bilancio si esprime solo sugli emendamenti approvati. Essendo stato adottato un testo base che, presumibilmente, non dovrebbe recare maggiori oneri per il bilancio statale, è opportuno evitare contraddizioni con l'eventuale approvazione di emendamenti che invece li prevedano.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) *ASTORRE e altri.* – *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) *SILVESTRONI e altri.* – *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(367) *ROMEO e altri.* – *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) *Licia RONZULLI e altri.* – *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) *Valeria VALENTE e MIRABELLI.* – *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) *PARRINI.* – *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) *Mariastella GELMINI e altri.* – *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) *Alessandra MAIORINO e altri.* – *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 marzo.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) dà conto degli esiti del lavoro in corso nel Comitato ristretto, nel quale è stata predisposta una bozza di testo unificato sottoposta alla valutazione di tutti i Gruppi, in attesa però di alcuni approfondimenti tecnici da parte del Ministero dell'interno. Pur con l'auspicio di approvare velocemente il provvedimento, sottolinea l'esigenza di procedere con ponderazione per risolvere eventuali criticità che potrebbero poi riflettersi negativamente sui servizi che le province dovranno garantire ai cittadini.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ricorda che il Movimento 5 Stelle ha scelto di abbandonare ai lavori del Comitato ristretto, dopo aver constatato la presenza nel testo di disposizioni sull'elezione del sindaco nei Comuni con più di 15.000 abitanti, in particolare con la soppressione del ballottaggio qualora un candidato abbia ottenuto il 40 per cento dei consensi, nonché di norme per il conferimento di un'ampia delega al Governo in materia, che la sua parte politica giudica inaccettabili. Chiede di sapere se l'ultima bozza predisposta dalla relatrice rechi novità sotto questi profili.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) informa che si è preferito espungere le disposizioni sull'elezione dei sindaci nei comuni sopra i

15.000 abitanti dal testo, al fine di pervenire a un ampio consenso sulla parte più corposa del provvedimento, che deve assicurare la funzionalità delle Province.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime soddisfazione per l'espunzione delle disposizioni relative all'elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti, su cui il Partito democratico ha già espresso la propria contrarietà, in particolare con riferimento alla soppressione del ballottaggio.

Invita a una ulteriore riflessione sulla decisione di far svolgere le elezioni degli organi provinciali in uno stesso giorno su tutto il territorio nazionale, prevedendo addirittura la fine anticipata del mandato per gli organi provinciali che non siano in scadenza.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che si sta valutando anche la possibilità di prevedere una proroga dei mandati in scadenza, per allineare la durata di tutti gli organi provinciali.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) osserva che ci sarà anche un problema di adeguamento degli statuti provinciali vigenti.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che l'obiettivo dell'intervento è di restituire alle province la propria dignità di funzione sul territorio, rendendole enti moderni ed efficienti, eletti con consultazioni di primo livello. Tuttavia, non si tratta semplicemente di ripristinare la normativa precedente alla legge n. 56 del 2014. È invece un'operazione molto complessa, a fronte della quale le province potranno certamente impegnarsi per aggiornare i rispettivi statuti.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) si riserva di effettuare un approfondimento sulla questione, essendo stata prospettata una criticità in merito proprio dalle rappresentanze delle province.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) segnala che, con lo svolgimento di una sorta di *election day* su tutto il territorio nazionale, si corre il rischio che elezioni amministrative provinciali finiscano per assumere impropriamente una connotazione politica, con effetti che potrebbero andare al di là delle specificità locali.

Il sottosegretario Wanda FERRO concorda sulla opportunità di riflettere sull'*election day*, che, tuttavia oltre, a facilitare la partecipazione dei cittadini, determinerebbe anche un risparmio economico non indifferente.

Il PRESIDENTE osserva che spesso la disaffezione dell'elettorato è determinata anche da una eccessiva frequenza delle votazioni, per cui una razionalizzazione delle consultazioni elettorali potrebbe essere opportuna.

In ogni caso, si tratta di temi molto complessi, essendo coinvolti interessi di primaria importanza a volte confliggenti, per cui è indispensabile individuare una soluzione quanto più possibile equilibrata.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritiene necessario un allineamento delle scadenze elettorali anche per abituare i cittadini alla novità di tornare, dopo molti anni, a votare per gli organi provinciali.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che tutte le osservazioni emerse nel dibattito sono interessanti e meritevoli di attenzione, a dimostrazione che il tema è decisamente complesso e per questo richiede tempi adeguati di riflessione, per ridisegnare l'architettura istituzionale del Paese, in modo più efficace e funzionale.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) evidenzia l'inopportunità di far coincidere il collegio elettorale per le elezioni provinciali con il territorio provinciale, poiché in questo modo continuerebbero a prevalere le rappresentanze dei capoluoghi rispetto a quelle delle aree periferiche e di minori dimensioni, che risultavano invece più tutelate dalle precedenti norme elettorali che prevedevano più collegi interprovinciali.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) assicura che la questione è ancora oggetto di approfondimento. Qualora non vi fossero i tempi per ridisegnare i collegi elettorali, si potrebbe valutare la possibilità di svolgere una prima elezione sulla base di collegi unici provinciali e, successivamente, di prevedere quelli subprovinciali, facendo attenzione però alla omogeneità degli ambiti territoriali.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) nota che si potrebbe demandare agli stessi organi provinciali il compito di disegnare i collegi elettorali subprovinciali, sulla base della maggiore conoscenza dei rispettivi territori.

Il senatore LISEI (*FdI*) sottolinea che i molteplici contributi emersi nel dibattito dimostrano come sia possibile collaborare con l'obiettivo di dare risposte concrete e soddisfacenti ai cittadini. Per questo motivo, giudica affrettata la scelta del Movimento 5 Stelle di non partecipare più ai lavori del Comitato ristretto ancor prima che fosse definito un testo unificato.

Concorda con il senatore Parrini sulla opportunità di restituire una maggiore rappresentatività delle aree interne e meno popolose, evitando una sovrapposizione con le elezioni regionali quanto a estensione del collegio elettorale.

Ritiene preferibile lo svolgimento delle elezioni provinciali in un medesimo giorno, sia per razionalizzare i costi sia per favorire la partecipazione dei cittadini, ma si dichiara disponibile al confronto anche su questo aspetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ISTAT

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) fa presente che ormai da tempo l'I-STAT è privo di un presidente scelto a seguito dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il sottosegretario Wanda FERRO si riserva di acquisire informazioni al riguardo.

La seduta termina alle ore 10.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 170, 312,
390, 292, 392 NT**

Art. 1.

1.1

BIANCOFIORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: « Giornata » con la seguente: « Festa »;*

b) *dopo le parole: « Forze armate » aggiungere le seguenti: « che pertanto è ripristinato come giorno festivo ».*

1.2

MENIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. A decorrere dall'anno 2023 la celebrazione della festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate ha nuovamente luogo il 4 novembre di ciascun anno, che pertanto viene ripristinato come giorno festivo. ».

1.3

MENIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, le parole: "il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "il 4 novembre: giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate". ».

1.4

BALBONI

All'articolo, inserire la seguente rubrica: « Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate ».

Art. 2.**2.1**

DURNWALDER

Al comma 1, sopprimere le parole da: « in ciascuna » fino a: « e di Bolzano ».

2.2

BALBONI

Dopo le parole: « di ogni ordine e grado », inserire le seguenti: « , nell'ambito della loro autonomia, ».

2.3

MARTI

Al comma 1, sostituire le parole: « promuovono e organizzano » con le seguenti: « , nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare ».

2.4

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, sostituire le parole: « promuovono e organizzano » con le seguenti: « valutano la possibilità di promuovere e organizzare ».

2.5

DURNWALDER

Al comma 1, sostituire le parole: « promuovono e organizzano » con le seguenti: « possono promuovere e organizzare ».

2.6

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, sostituire le parole da: « sul ruolo » fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: « sullo spirito democratico della Repubblica che informa le Forze armate, di cui all'articolo 52, terzo comma, della Costituzione. ».

2.7

MENIA

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e in ambito internazionale. In particolare, al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace e della sicurezza nazionale ed internazionale, della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le forze armate in ambito di servizio nazionale della protezione civile, di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, umanitario in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi ».

2.8

DURNWALDER

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali. ».

2.9

BALBONI

All'articolo, inserire la seguente rubrica: « Iniziative connesse alla celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate ».

Art. 3.

3.1

BALBONI

All'articolo, inserire la seguente rubrica: « Clausola di invarianza finanziaria ».

Art. 4.

4.1

BALBONI

All'articolo, inserire la seguente rubrica: « Entrata in vigore ».

Plenaria**64^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Esame congiunto e rinvio)

Il correlatore DELLA PORTA (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 615, d'iniziativa governativa, recante disposizioni finalizzate all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il disegno di legge si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 esplicita le finalità dell'intervento normativo, quali la semplificazione delle procedure e l'ottimizzazione della distribuzione delle competenze, in ossequio tanto ai principi di unità giuridico-economica e di indivisibilità della Repubblica, quanto ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Il comma 2 del medesimo articolo subordina l'attuazione delle presenti disposizioni riguardanti l'autonomia differenziata alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo il dettato dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, in modo tale da individuare la soglia costituzionalmente necessaria e favorire il superamento dei divari territoriali.

L'articolo 2 disciplina l'*iter* di approvazione delle intese tra lo Stato e la Regione interessata a conseguire ulteriori forme di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma. L'atto di iniziativa, deliberato dalla Regione richiedente e sentiti gli enti locali, viene trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Una volta che questi ultimi abbiano acquisito, entro trenta giorni, le valutazioni dei Ministri competenti per materia e del Ministro

dell'economia e delle finanze per le risorse finanziarie da assegnare, e comunque decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali avvia il negoziato con la Regione per l'approvazione dell'intesa.

Lo schema di intesa, dunque, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie: alle riunioni del Consiglio dei ministri è ammessa la partecipazione del Presidente della giunta regionale interessata. A questo punto, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso dapprima alla Conferenza unificata, per l'espressione di un parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione della bozza di intesa, e poi alle Camere, le quali si esprimeranno, invece, con atti di indirizzo entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, sentito il Presidente della giunta regionale.

Decorsi i suddetti termini, il Consiglio dei ministri delibera sia lo schema di intesa definitivo (che, se approvato, viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della giunta regionale), sia, contestualmente, un disegno di legge di approvazione, che viene trasmesso alle Camere per la deliberazione parlamentare.

L'articolo 3 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni. In tal caso, decorsi trenta giorni per l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata ed ulteriori quarantacinque giorni per l'espressione dei pareri delle Camere sul DPCM, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adotta il decreto.

In base al comma 3 dell'articolo 3, qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa tra lo Stato e la singola Regione, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 5 del disegno di legge in esame.

L'articolo 4 differenzia se il trasferimento di funzioni riguardi materie ed ambiti interessati o meno dai LEP. Nel primo caso, laddove ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, detto trasferimento è autorizzato solo in seguito allo stanziamento di ulteriori risorse. Diversamente, se si tratta di materie non inerenti ai LEP, il trasferimento di funzioni è autorizzato solo nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Sotto lo stesso profilo, l'articolo 5 demanda la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, derivanti dall'attuazione della presente legge, ad una commissione paritetica Stato-Regione, alla quale prendano parte, oltre ai rappresentanti regionali, anche un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze ed uno per ciascuna delle amministrazioni competenti. Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che le nuove

funzioni regionali vengano finanziate con compartecipazioni al gettito dei tributi erariali maturati nel territorio regionale.

L'articolo 6 autorizza, altresì, la Regione a conferire funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, ferme rimanendo le funzioni fondamentali già di loro competenza, ai sensi della lettera *p*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

L'articolo 7 disciplina la durata delle intese, non superiore a dieci anni. È comunque ammesso sia il potere di revisione, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, sia quello di richiederne la cessazione di efficacia, previa deliberazione a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un eguale periodo, salvo che lo Stato o la Regione non abbiano dato un preavviso di segno contrario almeno dodici mesi prima della scadenza.

Per il monitoraggio degli obiettivi dei livelli essenziali delle prestazioni, sia il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sia il Ministero dell'economia e delle finanze sia la Regione possono disporre verifiche su singoli profili o settori di attività. Resta ferma la valutazione annuale, da parte della commissione paritetica, degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'autonomia differenziata per ciascuna Regione. La stessa commissione paritetica provvede poi a trasmettere tali esiti alla Conferenza unificata.

L'articolo 8 garantisce l'invarianza finanziaria. Per le singole Regioni, che non siano parte dell'intesa, si ammette l'eventuale finanziamento delle iniziative volte ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, commi 3, 5 e 6, della Costituzione, inerenti alla perequazione ordinaria e agli interventi speciali.

L'articolo 9 individua le misure volte a garantire – anche presso le Regioni che non concludano le predette intese – le finalità contemplate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, quali: la promozione dello sviluppo economico, la coesione, l'insularità e la rimozione degli squilibri economico-sociali. Per tali scopi, l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali è posto a carico dello Stato e delle amministrazioni regionali e locali, previa ricognizione delle risorse a ciò destinabili.

Infine, l'articolo 10 reca alcune disposizioni transitorie: viene innanzitutto autorizzata l'applicazione della presente legge anche agli atti di iniziativa delle Regioni già all'esame del Governo; viene estesa la presente proposta anche alle Regioni a statuto speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti; infine, è fatto salvo il potere sostitutivo del Governo, sancito dall'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

Il correlatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 273, di iniziativa del senatore Martella, che consta di sei articoli.

L'articolo 1 contempla gli obiettivi e i principi cui informare l'attuazione dell'autonomia differenziata, affinché avvenga nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché

del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5. La decorrenza delle funzioni concernenti le nuove competenze di natura amministrativa avviene a partire dall'entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse, mentre l'avvio delle funzioni che non coinvolgono competenze amministrative decorre dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa.

Si dispone che lo Stato possa adottare, con fonti di rango primario, misure transitorie per concorrere al risanamento della finanza pubblica, ponendole a carico della Regione interessata all'autonomia differenziata ed eventualmente delle altre Regioni a statuto ordinario.

Si promuove, altresì, l'inserimento di specifiche modalità di revisione dell'intesa, su iniziativa dello Stato e della Regione, ferma restando la necessità di modifica in caso di aggiornamento dei LEP, e, in ogni caso, al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 2 disciplina le modalità di presentazione dell'atto di iniziativa regionale, dopo aver sentito il Consiglio delle autonomie locali, purché le ulteriori forme di autonomia rispettino le specificità locali e siano funzionali alla crescita territoriale. La Regione trasmette, dunque, l'atto di iniziativa e il parere del Consiglio delle autonomie locali al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

L'articolo 3 reca la procedura di approvazione dello schema di intesa, che viene predisposto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione interessata. A questo punto, la bozza di intesa preliminare è trasmessa alle Camere, affinché la Commissione parlamentare per le questioni regionali si esprima con parere entro trenta giorni: parere questo, che viene trasmesso sia al Governo che alla regione interessata per le opportune valutazioni. Si evidenzia che, qualora l'intesa non sia conforme al parere parlamentare, il Governo è tenuto, prima della sottoscrizione, a fornire una relazione con motivazione dettagliata a conforto della propria scelta difforme. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione, il disegno di legge di ratifica dell'intesa dovrà essere approvato dalle Camere a maggioranza assoluta.

L'articolo 4 stabilisce altresì che, se le materie interessate dalla richiesta regionale di conseguire una maggiore autonomia sono coinvolte dai LEP, l'intesa resta subordinata alla determinazione di questi ultimi, da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 5 dispone in ordine ai profili finanziari, affinché il trasferimento di funzioni in favore delle Regioni richiedenti rispetti il principio di equilibrio dei bilanci pubblici, la tendenziale neutralità degli effetti finanziari, l'integrale copertura delle funzioni pubbliche, assicurando un aggiornamento – almeno con cadenza triennale – in base all'evoluzione dello scenario macroeconomico. Ad ogni modo, la commissione tecnica per i fabbisogni *standard* – già prevista dall'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 – viene integrata, per i fini della presente legge, da due mem-

bri designati dalla Regione di volta in volta interessata e da un rappresentante dei Ministeri competenti. Tale commissione è tenuta a garantire, entro un anno dalla sottoscrizione dell'intesa, la copertura finanziaria delle risorse necessarie, grazie alla compartecipazione dei tributi erariali maturati nel territorio della Regione.

Infine, l'articolo 6 autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, se delegato) e la Regione a disporre verifiche sui settori interessati dalla richiesta di autonomia. Inoltre, sia la commissione paritetica sia l'Ufficio parlamentare di bilancio sono tenuti ad effettuare valutazioni biennali sugli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione, dai servizi connessi all'autonomia differenziata.

Sottolinea che i provvedimenti in esame costituiscono un ulteriore passaggio importante verso l'attuazione dell'autonomia differenziata, dopo la riforma del Titolo V, approvata nel 2001, e la firma, avvenuta il 28 febbraio 2018, degli Accordi preliminari in merito all'intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A tale riguardo, ricorda che anche l'articolo 5 della Costituzione prevede il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali, nell'ambito della Repubblica, anche attraverso l'attuazione del più ampio decentramento amministrativo.

Evidenzia che il progetto del Governo mira a favorire lo sviluppo di tutte le Regioni, secondo le proprie potenzialità. Auspica pertanto che, nel corso del dibattito, sia possibile approfondire nel merito i testi all'esame, senza sterili contrapposizioni ideologiche, in uno spirito di collaborazione, nel comune interesse del Paese.

In conclusione, considerata la stretta connessione di materia tra i due disegni di legge, propone che siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno lo svolgimento di audizioni, data la complessità del provvedimento.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene indispensabile, prima di procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo, una verifica della situazione attuale del Paese dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi, dell'accesso alle prestazioni sanitarie, ai servizi educativi e agli asili nido, della possibilità di assistenza agli anziani. È infatti purtroppo noto che la previsione di cui alla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, sia purtroppo disattesa nei fatti, a causa delle diverse opportunità di crescita e sviluppo dei territori.

Auspica pertanto che, attraverso le audizioni, sia possibile predisporre un quadro dettagliato della situazione attuale, per poi avviare il dibattito sulle soluzioni da adottare, sulla base dei dati acquisiti.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis. Ritiene opportuno fare un bilancio della modifica del Titolo V, dopo più di vent'anni dalla sua approvazione, per verificare se la definizione dei LEA abbia effettivamente ridotto le disuguaglianze, come era negli intendimenti della riforma, o se invece il divario non si sia aggravato.

Concorda altresì sulla necessità di svolgere un dibattito ampio, senza contrapposizioni ideologiche, per fugare qualsiasi timore che si possano accrescere le disparità tra le Regioni.

Il correlatore DELLA PORTA (*FdI*), nel ricordare di provenire da una Regione del Centro-Sud, sottolinea che il ricorso alle intese dovrebbe costituire una garanzia dell'attenzione che il Governo intende riservare alle specificità dei territori. Rileva che il disegno di legge n. 273 non appare in netto contrasto con il provvedimento d'iniziativa governativa, pertanto confida che sia possibile un atteggiamento di collaborazione tra maggioranza e opposizioni, per predisporre un testo quanto più possibile equilibrato, nell'interesse del Paese.

Il senatore CATALDI (*M5S*) concorda sull'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni, per approfondire le cause che determinano una disparità di sviluppo non solo tra le Regioni italiane, ma anche all'interno di esse, tra aree economicamente più avanzate e quelle depresse. Per esempio, si potrebbe cercare di capire i motivi per cui i fondi strutturali europei sono solo parzialmente utilizzati dall'Italia. Inoltre, dal confronto con le esperienze positive di altri Paesi europei, come la Spagna, si potrebbe trarre spunto per adottare soluzioni efficaci, per esempio prevedendo investimenti in infrastrutture e incentivi fiscali, ma anche costituendo distretti industriali, che continuino ad essere attrattivi per le imprese quando i vantaggi fiscali terminano.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) sottolinea che, nel corso degli anni, ci sono stati diversi tentativi di attuare l'autonomia differenziata, rimasti senza esito proprio perché è sempre prevalso un approccio basato sulla contrapposizione ideologica. Eppure il divario tra Nord e Sud è andato aumentando, benché il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione non sia stato attuato.

Ritiene che la Commissione possa svolgere un ruolo importante, sia dal punto di vista tecnico e politico sia affermando un nuovo metodo di confronto, basato sull'analisi oggettiva dei dati.

A suo avviso, il progetto sull'autonomia differenziata dovrebbe salvaguardare il ruolo del Parlamento nella definizione delle intese con le Regioni e affrontare le questioni centrali della definizione dei LEP, del ruolo della società per azioni Soluzioni per il sistema economico (SoSe) e dell'aggiornamento dei LEA, che preoccupano il Mezzogiorno. Chiede poi al Governo se sia possibile modificare, attraverso leggi costituzionali che dovrebbero accompagnare l'*iter* di approvazione del disegno di legge

governativo, l'elenco delle ventitre materie su cui le Regioni possono chiedere maggiore autonomia.

Quanto alle audizioni, sarebbe utile interpellare la Conferenza delle Regioni, l'UPI, l'ANCI, il comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni presieduto dal professor Cassese e anche lo SVI-MEZ, da sempre critico sull'autonomia differenziata.

Il correlatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) precisa che il testo presentato dal Governo già prevede, all'articolo 3, la preventiva determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'autonomia differenziata, come auspicato dai senatori Giorgis e De Cristofaro, mentre nella scorsa legislatura, anche nella commissione di studio formata prima dal ministro Boccia e poi dal ministro Gelmini, non si era riusciti a sciogliere questo nodo. Tale scelta, a suo avviso, dimostra la volontà di tutelare la crescita uniforme del Paese.

Nel corso delle audizioni, sarà opportuno confrontarsi proprio con i soggetti più critici sull'autonomia differenziata, per rispondere a tutti i rilievi, purché non vi siano atteggiamenti pregiudizialmente contrari. Del resto, il disegno di legge si limita a stabilire la cornice di regole entro cui dovranno essere approvati gli schemi di intesa tra Stato e Regioni, da sottoporre successivamente alle Camere.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) concorda con i senatori Giorgis e De Cristofaro sulla necessità di interpellare le parti sociali ed economiche, per disporre di un quadro complessivo delle disuguaglianze presenti sul territorio italiano. In ogni caso, ritiene opportuni gli interventi normativi volti a favorire lo sviluppo di tutte le Regioni, sia quelle che procedono già velocemente, sia quelle che hanno ancora bisogno di crescere.

Cita l'esempio della Calabria, che – pur in assenza dell'attuazione dell'autonomia differenziata – è afflitta da gravissimi problemi: un grave impoverimento del capitale umano, per l'emigrazione delle migliori professionalità, una carenza dal punto di vista infrastrutturale, per quanto riguarda sia le reti ferroviarie dell'alta velocità sia gli aeroporti, e uno scarso numero di imprese, peraltro penalizzate da una maggiore difficoltà di accesso ai mercati e da problemi di sicurezza a causa della criminalità.

Concorda sulla necessità di definire i LEP, sulla base dei fabbisogni *standard*, purché siano poi adeguatamente finanziati per una concreta attuazione. A suo avviso, il dibattito dovrebbe accertare se un sistema più competitivo, che preveda una retribuzione più alta di medici e insegnanti in particolare, sia in grado di garantire la crescita economica e sociale, correggendo le storture che la gestione centralizzata dello Stato finora non ha saputo evitare.

Il PRESIDENTE, dopo aver invitato il Governo a mettere a disposizione il materiale acquisito nell'istruttoria preliminare alla presentazione del proprio disegno di legge, in particolare analisi e dati, per poter di-

sporre di un quadro aggiornato della situazione attuale, propone di fissare per le ore 15 di mercoledì 10 maggio il termine per la comunicazione dei soggetti da audire, con l'intesa che ogni Gruppo possa richiedere da 5 a 7 audizioni, da svolgere in presenza, ferma restando la facoltà di presentare memorie scritte, e di rimettere all'Ufficio di Presidenza la valutazione dell'elenco dei nominativi per verificare la necessità di eventuali integrazioni.

Dopo un breve dibattito sull'organizzazione delle audizioni, nel quale intervengono la senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e i senatori GIORGIS (*PD-IDP*), DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) e TOSATO (*LSP-PSd'Az*), la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 4 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Mercoledì 3 maggio 2023

Plenaria 45^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(154) ZANETTIN. – *Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati*
(Discussione e rinvio)

Il relatore SISLER (*FdI*) illustra il disegno di legge recante modifiche alle norme che presiedono all'elezione della componente togata del Consiglio superiore della magistratura (CSM), con la espressa finalità di contrastare le degenerazioni legate al fenomeno del « correntismo ». Come si precisa nella relazione la proposta in esame si propone, infatti « di spezzare il legame fra magistrato e correnti tramite l'introduzione, nel procedimento elettorale della componente togata del CSM, di un sistema che consenta la possibilità di candidarsi anche a quei magistrati non supportati dalla corrente maggiormente influente di turno: il sorteggio temperato ».

Prima di passare al dettaglio dell'articolato, si ricorda che, a parte i tre membri di diritto (Presidente della Repubblica, Primo Presidente della Corte di Cassazione e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione il CSM è composto da membri elettivi che vengono scelti per un terzo dal Parlamento in seduta comune (cosiddetti componenti laici) e per due terzi dagli stessi magistrati (cosiddetti componenti togati). La proporzione tra membri togati e laici è stabilita dalla Costituzione, mentre sono più volte stati oggetto di modifica sia il numero di componenti che il metodo di elezione.

La normativa in vigore, ovvero la legge n. 195 del 1958, è stata oggetto di un ampio intervento di modifica con la legge n. 71 del 2022 (cosiddetta riforma Cartabia): attualmente l'articolo 1 prevede che il CSM sia composto da 30 membri elettivi, di cui 20 componenti eletti dai magistrati ordinari e 10 eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione.

La citata legge 71 del 2022 ha modificato anche il sistema elettorale del CSM, attualmente basato su un meccanismo maggioritario a turno unico, caratterizzato dall'elezione immediata di due candidati per ogni collegio e dai correttivi che prevedono il recupero su base nazionale del miglior terzo per i magistrati requirenti e il recupero su base nazionale di cinque candidati attraverso il metodo proporzionale per i magistrati giudicanti di merito (sistema elettorale maggioritario binominale, con correttivo proporzionale basato sul possibile collegamento tra candidati).

Per i dettagli del vigente sistema elettorale del CSM per i membri togati, nonché per un esame approfondito della composizione dei collegi e delle modalità di assegnazione dei seggi, si rinvia al Dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato.

Il disegno di legge n. 154 si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 interviene sul sistema elettorale per la nomina dei 20 componenti del Consiglio eletti dai magistrati, disciplinato dall'articolo 23 della legge n. 195 del 1958 e, come detto, da ultimo modificato dalla legge n. 71 del 2022.

Il disegno di legge, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, ridisegna il collegio dei magistrati con funzioni giudicanti di merito e di quelli destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, sopprimendo la possibilità di collegamenti fra singoli magistrati o gruppi di magistrati. In particolare il disegno di legge individua la seguente articolazione dei collegi elettorali: un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale; 2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia; 4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 13 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione.

Viene quindi soppresso il collegio unico nazionale, virtuale, nel quale attualmente sono eletti 5 magistrati con funzioni di merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi.

L'articolo 2 modifica – sopprimendo la possibilità di apparentamenti tra magistrati e gruppi di magistrati – il comma 1-bis dell'articolo 24 della legge n. 195 del 1958, il quale disciplina l'elettorato attivo prevedendo che ciascun elettore possa esprimere: un voto per i candidati inseriti nel collegio territoriale riservato all'elezione dei magistrati requirenti di merito nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza (si ricorda che i collegi per i requirenti sono 2); un voto

per i candidati inseriti nel collegio territoriale riservato all'elezione dei magistrati giudicanti di merito nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza (si ricorda che i collegi per i giudicanti di merito sono 4); un voto per i candidati del collegio unico nazionale di legittimità.

L'articolo 3 interviene in materia convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e verifica delle candidature, apportando modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 25 della legge n. 195 del 1958. In particolare, il disegno di legge introduce il sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati.

L'articolo prevede che entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, l'ufficio elettorale centrale debba procedere alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti richiesti, di tre elenchi separati contenenti i nominativi, rispettivamente: dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione. Nei successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte, dai suddetti elenchi, dei nominativi di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; dei nominativi di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, di cui i primi venticinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; dei nominativi di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti.

In ciascuno dei suddetti elenchi, i magistrati estratti a sorte sono inseriti con l'indicazione di un numero progressivo, seguendo l'ordine di estrazione. Ciascuno dei magistrati estratti a sorte può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati che rinunciano alla candidatura sono sostituiti dai magistrati inseriti nell'elenco dei supplenti, in ordine di estrazione.

Nel caso in cui, a seguito delle sostituzioni, risulti esaurito anche l'elenco dei supplenti senza che sia raggiunto il numero minimo di candidati, si procede a una nuova estrazione, fino al raggiungimento del prescritto numero di candidati.

Successivamente l'ufficio elettorale centrale è chiamato a verificare che le candidature rispettino i requisiti prescritti escludendo le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclu-

sione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale. Effettuata quindi la verifica delle candidature l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del CSM l'elenco dei candidati.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, prevedendo l'attribuzione dei seggi sulla base del maggior numero di voti validamente espressi nei singoli collegi e introducendo un meccanismo per l'elezione dei migliori terzi tra i magistrati con funzioni requirenti e quelli con funzioni di merito.

L'articolo 27, come modificato dal disegno di legge, conferma che lo scrutinio debba avvenire separatamente per ciascuno dei collegi, prevedendo che la Commissione debba determinare unicamente il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato.

All'esito dello scrutinio, sono proclamati eletti: nel collegio nazionale dedicato ai magistrati di legittimità, i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in ciascuno dei due collegi territoriali dedicati ai magistrati requirenti, i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nonché l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggiore quoziente, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento; in ciascuno dei quattro collegi territoriali dedicati ai magistrati giudicanti, i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, nonché l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggiore quoziente, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.

L'articolo 5 modifica la vigente disciplina sulla sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, sopprimendo, conseguentemente all'introduzione del nuovo meccanismo elettorale, il riferimento ai collegamenti fra magistrati o gruppi di magistrati.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) sottolinea anzitutto che la *ratio* della sua proposta è quella di recidere il cordone ombelicale tra l'organo di autogoverno della magistratura e le correnti della medesima, correnti che hanno dato luogo in questi anni a molti problemi, attraverso un meccanismo di casualità come il sorteggio temperato. Già con la riforma operata dal precedente governo qualche passo avanti in questa direzione è stato fatto ma anche osservando l'ultima elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura si può dire con certezza che l'intento delle nuove norme non è stato raggiunto e soltanto un membro

eletto è risultato essere indipendente dalle correnti mentre le candidature correntizie avevano da subito la certezza dell'elezione. Ritiene pertanto che il meccanismo elettorale che il suo disegno di legge propone possa essere una buona mediazione anche in relazione all'articolo 104 della Costituzione che prevede espressamente l'elezione di una quota dei componenti del CSM da parte dei magistrati. Ritiene utile ricordare che un meccanismo analogo al sorteggio, ancorché l'esempio possa apparire lontano dall'attualità, era utilizzato per l'elezione del Doge di Venezia. Al fine di evitare che le famiglie più importanti fossero le uniche a poter acquisire la carica (il Doge peraltro era una carica vitalizia) e al fine di consentire che essa potesse passare anche a soggetti diversi, si prevedeva appunto un complesso meccanismo diretto a scongiurare una sclerotizzazione del potere in capo agli stessi soggetti, un potere che per essere efficace doveva passare di mano, fuori dai giochi di fazione.

Il senatore SCARPINATO (M5S) sottolinea come la relazione illustrativa del disegno di legge sia particolarmente interessante non tanto perché le norme in esso contenute siano finalizzate a superare le criticità determinate dalle correnti nell'elezione del Consiglio superiore della magistratura, criticità che certamente vanno riconosciute, ma piuttosto perché illustra le vere intenzioni del provvedimento. Per superare il problema delle correnti vi sono infatti moltissimi modi, più aderenti alla Costituzione, di intervenire, come ad esempio l'abbattimento del numero degli incarichi direttivi o semidirettivi o ancora l'eliminazione delle cosiddette « nomine a pacchetto ». La verità è che il disegno di legge è permeato da una filosofia che attribuisce alle correnti della magistratura l'uso a orologeria della giustizia nei riguardi dei politici. Alcune condanne di personaggi politici di spicco sarebbero, ad avviso di questa corrente di pensiero, il risultato di un utilizzo strumentale della giustizia, posto in essere da talune correnti per finalità squisitamente di lotta politica. L'intento di questo provvedimento, che si inserisce in un disegno più complessivo, organico, che riguarda anche il tema dell'obbligatorietà dell'azione penale o la separazione delle carriere, è quello di ricondurre sotto il controllo della politica la magistratura e di minarne l'indipendenza. Inoltre, quello che viene definito sorteggio temperato è in realtà una norma che collide con l'articolo 104 della Costituzione perché, nella sostanza, vanificherebbe l'elettorato attivo dei magistrati. Peraltro, il messaggio sotteso a questa ipotesi è fortemente delegittimante in quanto vorrebbe rappresentare una magistratura così screditata che non è neanche nelle condizioni di autodeterminarsi. Vi è poi una vistosa incongruenza: mentre si propone il sorteggio per i membri togati in seno al CSM l'elezione dei membri laici rimane, invece, appannaggio dei partiti che al sorteggio non si piegano. Ritiene pertanto che il tema debba essere adeguatamente approfondito perché il provvedimento in esame non può rappresentare il cavallo di Troia attraverso il quale scardinare uno dei principi fondanti della Costituzione come l'indipendenza della magistratura.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) ricorda che quella del sorteggio per l'elezione dei membri togati del CSM è stata una questione a lungo discussa nella scorsa legislatura e la sua parte politica su questo tema ha sempre espresso forti riserve e perplessità. Seppure appare condivisibile la necessità di superare le criticità a cui il correntismo nella magistratura ha dato luogo contribuendo a una non sempre brillante gestione dell'organizzazione della giustizia e dei suoi uffici, va tuttavia sottolineato che le correnti rappresentano anche una ricchezza del dibattito interno alla magistratura e non soltanto una degenerazione che va combattuta. La sua parte politica ritiene in ogni caso che la soluzione non possa essere rappresentata da un sorteggio che si definisce temperato ma lo è soltanto in apparenza in quanto, una volta tirati a sorte gli eleggibili, poco rimarrebbe da decidere ai magistrati nella scelta dei loro rappresentanti. Ritiene inoltre che questo meccanismo di elezione sia contrario anche alla norma costituzionale e indichi piuttosto la presenza di molte tossine nel rapporto tra politici e magistratura che ancora il sistema nel suo complesso non riesce a smaltire. Peraltro essendo la riforma Cartabia non ancora pienamente attuata anche in relazione al peso delle correnti all'interno del CSM, è necessario dare tempo per valutarne pienamente il funzionamento ed eventualmente introdurre soluzioni come l'introduzione di un organismo indipendente che potrebbe intervenire su nomine e promozioni. Il sorteggio non può certamente rappresentare la soluzione del problema.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che il disegno di legge n. 92 recante contrasto alla violenza domestica e di genere è stato riassegnato in sede referente. Nella seduta già convocata per domani alle ore 9,15 sarà pertanto esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 327, di analogo contenuto, anch'esso già iscritto all'ordine del giorno in sede referente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 3 maggio 2023

Plenaria

28^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli e il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il presidente Stefania CRAXI informa che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca le interrogazioni n. 3-00196, presentata dai senatori Menia e Marcheschi, n. 3-00267, presentata dai senatori Giacobbe, La Marca e Alfieri, e n. 3-00285, presentata dal senatore Maffoni.

Si tratta di interrogazioni a risposta orale, assegnate alla Commissione affari esteri e difesa, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Il sottosegretario SILLI risponde all'interrogazione n. 3-00196, presentata dai senatori Menia e Marcheschi, sui requisiti per ottenere i visti di studio della lingua italiana.

Spiega come il Decreto Interministeriale n. 850/2011 costituisca ad oggi il testo normativo di riferimento per la disciplina dei visti d'ingresso in Italia. Esso ha recepito le modifiche apportate al Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto legislativo n. 286/1998) e al Regolamento attuativo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999). Queste modifiche

sono state introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, entrato in vigore il 25 febbraio 2005.

Inizialmente, il Testo Unico sull'Immigrazione aveva limitato l'ingresso per motivi di studio nel nostro Paese ai soli iscritti a corsi di formazione professionale ed in particolare a quelli tenuti dalle Università statali e pubbliche.

Il DPR 394/1999 ha poi esteso tale possibilità anche agli studenti iscritti a « corsi di studi superiori », ai borsisti e ai minori partecipanti a specifici programmi di scambio culturali.

In linea con il DPR 394/1999, il Decreto Interministeriale n. 850/2011 non indica tra le ipotesi di ingresso in Italia l'iscrizione a corsi di lingua italiana. Il Decreto menziona invece « corsi superiori di studio » o « corsi d'istruzione tecnico-professionale », purché siano a tempo pieno, di durata determinata e coerenti con la formazione acquisita nel Paese di provenienza.

È il T.A.R. del Lazio che ha esteso l'applicazione del DPR 394/1999 anche alla frequenza dei corsi di lingua, ma a due precise condizioni: che vi sia coerenza tra gli studi pregressi del richiedente e l'apprendimento della lingua italiana; e che i corsi di lingua siano di livello avanzato.

In questo quadro, gli Uffici consolari sono chiamati ad un'ampia e generale valutazione del rischio migratorio e all'accertamento del reale scopo del viaggio dello studente, con l'obiettivo di evitare l'aggiramento della normativa ai fini di immigrazione irregolare.

In tale valutazione può essere tenuta in considerazione anche la pregressa conoscenza della lingua italiana. La mancata o scarsa conoscenza della lingua italiana da parte dello studente che richieda un visto per frequentare un corso di studi tenuto in lingua italiana, può essere infatti indicativa del reale scopo del viaggio.

Il requisito di un'adeguata conoscenza linguistica contribuisce, inoltre, a promuovere le iscrizioni ai corsi organizzati all'estero dagli Istituti di Cultura, dalla Società Dante Alighieri e dagli altri enti promotori, i cui certificati di frequenza figurano tra la documentazione producibile dal richiedente ai fini dell'attestazione di conoscenza della lingua.

L'obiettivo di favorire lo studio della lingua italiana sul territorio nazionale, oltre che all'estero, è comunque perseguito attraverso la conclusione di accordi bilaterali. Un esempio è l'Accordo sui programmi Marco Polo e Turandot tra Italia e Repubblica Popolare Cinese, che consentono a studenti che non abbiano una sufficiente conoscenza della lingua italiana, di frequentare in Italia corsi propedeutici al loro inserimento nei programmi accademici.

Replica il senatore MENIA (*FdI*), dichiarandosi insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che reputa meramente ricognitiva della situazione di fatto esistente in materia.

In particolare, ritiene paradossale il persistere di una normativa che non consente a un qualsiasi studente di apprendere la lingua italiana, in-

vocando una interpretazione rigida della disciplina vigente sull'immigrazione clandestina.

Purtroppo, ci si trova di fronte ad un atteggiamento dell'amministrazione che applica rigidamente delle norme per fattispecie che richiederebbero meno rigidità e viceversa, con ciò disincentivando la diffusione della cultura e della lingua italiana nei confronti di tutti coloro che, invece, sono desiderosi di assimilarla.

Il sottosegretario SILLI risponde poi all'interrogazione n. 3-00267, presentata dai senatori Giacobbe, La Marca e Alfieri sull'utilizzo dello SPID da parte degli italiani residenti all'estero.

Le attuali modalità per il rilascio dello SPID proposte dal provider InfoCert, in linea con il Regolamento AgId, garantiscono la possibilità di effettuare il riconoscimento online ai detentori di un documento o passaporto italiano. La questione si pone soprattutto per il rilascio dello SPID in Paesi extra UE. All'interno dell'Unione Europea è infatti possibile ottenere la Carta d'Identità Elettronica presso Ambasciate e Consolati. Va però ricordato che la richiesta di un documento non restringe in modo significativo la platea dei potenziali utenti se si considera la diffusione del passaporto tra gli italiani che vivono lontano dai nostri confini. Quanto al codice fiscale, è possibile ottenerlo presso Ambasciate e Consolati nel mondo.

La Farnesina continua a promuovere l'adozione dell'identità digitale da parte degli italiani all'estero. Una recente sperimentazione ha accreditato l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv e il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme in qualità di RAO, *Registration Authority Officer*, la struttura che verifica l'identità personale di chi richiede lo SPID all'estero.

Dal momento che è in corso una riflessione sulle modalità della futura identità digitale in generale, la Farnesina prosegue allo stesso tempo nello sforzo di facilitare una maggiore diffusione della Carta d'Identità Elettronica all'estero, canale fondamentale e alternativo allo SPID.

L'Agenzia per l'Italia Digitale sottolinea che la richiesta al cittadino di utilizzare specifici documenti al momento del video-riconoscimento è una misura necessaria a garantire la sicurezza dell'identificazione. Sempre l'AGID evidenzia che il cittadino italiano residente all'estero può ottenere lo SPID online, se già dispone di altra identità digitale o di documento di riconoscimento rilasciato da un'Autorità italiana. Oppure di persona, presso le Ambasciate e i Consolati che verranno abilitati come RAO pubblico. Per ora, come ricordato, solo in alcune Sedi a livello sperimentale.

Nel Decreto Milleproroghe è stata – come noto – inserita, anche su impulso del MAECI, un'ulteriore proroga del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione esclusivamente con credenziali SPID, CIE e CNS. L'obbligo è così stato posticipato al marzo 2026. Indipendentemente dal percorso che seguirà l'identità digitale, ciò garantirà la possibilità per i connazionali al-

l'estero di continuare ad accedere ai servizi consolari in rete e ai relativi portali della Farnesina anche senza il possesso di SPID.

L'estensione dei servizi digitali è la soluzione più efficace in questo senso, tenuto conto che una riduzione della pressione allo sportello delle Sedi all'estero migliorerà ulteriormente anche la qualità dei servizi da erogare necessariamente in presenza.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), dichiarandosi soddisfatto della risposta ricevuta, premette che, come specificato nella sua interrogazione, l'utilizzo dello SPID si è rivelato un utile strumento nelle mani dei cittadini per sbrigare le loro pratiche amministrative, senza sovraccaricare le strutture consolari.

Accoglie con favore la circostanza, segnalata dal Sottosegretario, che alcune realtà consolari si stanno attrezzando per la sperimentazione in qualità di RAO: a suo modo di vedere, è questa l'occasione per esperire un vero e proprio salto di qualità nel quadro della transizione digitale prevista dal PNRR.

Il rappresentante del GOVERNO risponde infine all'interrogazione n. 3-00285 del senatore Maffoni sui ritardi nella concessione della licenza per l'esportazione del caviale.

L'Italia è tra i *leader* della produzione ed esportazione di caviale. Il caviale italiano risulta essere il primo a livello mondiale in termini di qualità e il Governo italiano intende, ovviamente, sostenere questo settore di assoluta eccellenza.

Il caviale, ottenuto dalla lavorazione delle uova di storione, è soggetto alla disciplina della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, la cosiddetta CITES.

Diverse sono le Amministrazioni coinvolte. Il MASE, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è l'amministrazione tecnica di settore. Cura l'adempimento della CITES e rappresenta l'Autorità di gestione. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si occupa del rilascio delle licenze di import-export, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Scientifica CITES incaricata nel Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le verifiche vengono effettuate dall'Arma dei Carabinieri.

Circa la questione della tempistica del rilascio delle licenze di importazione ed esportazione sottoposte al regime della Convenzione, in ragione dell'imminente scadenza della Commissione Scientifica CITES del MASE, nel periodo in esame la Farnesina ha predisposto l'istruttoria preliminare di tutte le istanze relative alla Convenzione, affinché la Commissione Scientifica avesse modo di esprimersi.

La Commissione scientifica CITES ha ritenuto di non doversi pronunciare sulle richieste di licenze di esportazione di caviale ottenuto da esemplari nati ed allevati in acquacolture note perché già oggetto di precedente parere.

Questo adempimento è coinciso con il trasferimento del personale e degli archivi CITES dalla Sede dell'ex Ministero dello Sviluppo Economico a Viale Boston – prima competente per le licenze – al Palazzo della Farnesina, insieme a una temporanea riduzione di personale dovuto a pensionamenti e turnazioni legate a partenze per Sedi estere.

Grazie al rafforzamento dell'inizio di quest'anno con l'assegnazione di operatori neo-assunti, l'organico del settore è stato reintegrato. Il processo istruttorio delle licenze CITES si svolge, quindi, ora secondo la normale tempistica.

È, inoltre, in corso un confronto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il Raggruppamento Carabinieri CITES (che gestisce di fatto il sistema informatico necessario al rilascio delle licenze) al fine di adottare procedure più snelle. L'ipotesi allo studio è quella di utilizzare formulari precompilati, che consentano un più celere rilascio delle licenze previste dalla Convenzione.

Il Governo continuerà a garantire la migliore conciliazione tra quanto previsto dalla Convenzione CITES e le esigenze delle imprese esportatrici, d'intesa con gli altri Stati Parte della Convenzione.

Replica il senatore MAFFONI (*FdI*) il quale, nel dichiararsi soddisfatto per la risposta enucleata dal Sottosegretario, auspica che il mentovato ritardo venga al più presto recuperato grazie al reintegro di personale che l'amministrazione sta realizzando. Si tratta di fornire un fondamentale supporto, in termini di servizi, a imprese italiane che operano, con grande professionalità, in un settore di fascia alta del mercato, dove vige, peraltro, un elevato livello di competitività tra le imprese.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara, infine, concluso lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(170) GASPARRI. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(312) MENIA e altri. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. – *Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(292) PARRINI. – *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(392) Stefania PUCCIARELLI. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani*

(Parere alla 1^a Commissione sul testo unificato. Esame. Parere favorevole)

La relatrice ZEDDA (*FdI*) illustra i disegni di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere parere, per i profili di competenza, alla 1^a Commissione permanente, tutti di iniziativa parlamentare, recanti il ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale « Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate ».

Precisa come la 1^a Commissione, quale Commissione di merito, nell'esaminare i provvedimenti richiamati, ne abbia disposto la discussione congiunta e, all'esito del lavoro svolto da un Comitato ristretto, abbia adottato lo scorso 26 aprile un testo unificato, su cui la 3^a Commissione formulerà il proprio parere.

Ricorda che la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze armate è una giornata celebrativa nazionale istituita nel 1919 per commemorare il 4 novembre 1918, giorno in cui entrò in vigore l'armistizio di Villa Giusti fra l'Impero austro-ungarico e l'Italia che sancì la vittoria italiana nella prima guerra mondiale e il completamento del processo di unificazione risorgimentale con l'annessione delle terre irredente di Trento e Trieste. Celebrata negli anni del fascismo quale Anniversario della Vittoria, la giornata tornò dopo il 1949 al suo significato originario di celebrazione del completamento dell'Unità d'Italia, definita dalla legge n. 260 del 1949 quale giorno dell'Unità Nazionale. Fino al 1976, il 4 novembre è stato un giorno festivo a tutti gli effetti, ma con la promulgazione della legge n. 54 del 1977 di riforma del calendario delle festività nazionali, quella data ha cessato di essere considerata festiva e la giornata dell'Unità nazionale celebrata la prima domenica del mese di novembre.

Come evidenziato nelle relazioni introduttive dei disegni di legge, i provvedimenti in esame rispondono al sentimento, diffuso nell'opinione pubblica e nei vertici istituzionali, della necessità di ripristinare il 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, riaffermando, in un momento particolarmente complesso come quello attuale, i punti fermi della storia e della memoria nazionale, a partire proprio dal ricordo e dalla celebrazione del 4 novembre 1918.

A tal proposito, ricorda come proprio lo scorso 4 novembre del 2022, il Presidente della Repubblica, nel discorso tenuto a Bari, abbia ribadito la necessità di « assumere in legge la definizione completa e ufficiale del 4 novembre come Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate », nella quale si riannodano il momento conclusivo della lotta risorgimentale e la prospettiva europea e di pace.

Nella relazione introduttiva del disegno di legge n. 170 (Gasparri) si sottolinea come proprio l'epilogo del primo conflitto mondiale, considerato da molti storici la quarta guerra d'indipendenza italiana, portò al completamento del processo di unità nazionale, con la ricongiunzione alla Patria delle città di Trento e di Trieste. La medesima relazione ricorda altresì come, proclamata definitivamente « festa nazionale » con un regio-decreto del 1922, la giornata del 4 novembre, a seguito dell'avvento della democrazia e della Costituzione repubblicana, venne confermata dalla legge n. 260 del 1949 nel novero delle ricorrenze festive, con la nuova denominazione di « Giorno dell'unità nazionale ». Nel 1976, poi, il calendario delle feste nazionali fu rivisto dalla normativa nazionale e il 4 novembre divenne un « festa mobile », con le tradizionali parate militari che iniziarono a svolgersi la prima domenica del mese di novembre. Da allora la festa del 4 novembre è stata celebrata di anno in anno presso l'Altare della Patria a Roma, i sacrari di Redipuglia in Friuli Venezia-

Giulia e dei Caduti d'oltremare in Puglia, ma anche nei singoli comuni, con manifestazioni che coinvolgono le più alte cariche civili e militari dello Stato e molti semplici cittadini. Nell'intento del proponente, il disegno di legge in esame intende ricongiungere la festa dell'Unità nazionale con la giornata delle Forze armate, ribadendo quel collegamento ideale tra la Nazione e le Forze armate, sancito all'articolo 52 della Costituzione. Il proposito sotteso è quello di voler recuperare lo spirito e il significato profondo della festa, quello di custodire, nell'interesse del bene comune, il valore dell'unità nazionale e la memoria di quanti, sacrificando la vita, hanno contribuito a portare a compimento, con la vittoria nella prima guerra mondiale, il progetto concepito nel Risorgimento. Composto di 4 articoli, l'Atto Senato n. 170 prevede che la Repubblica riconosca nuovamente il 4 novembre, a partire dal 2023, quale Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate (articolo 1), rendendo possibile per ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente la possibilità di promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche sull'importanza dell'Unità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile incarnati dalle Forze armate (articolo 2). L'articolato del disegno di legge, peraltro, non esplicita del tutto – al di là del titolo e di quanto espresso nella relazione introduttiva – se il fatto di tornare a celebrare la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate il 4 novembre di ogni anno comporti anche il ripristino della festività di tale giornata. Peraltro, nel suo intervento presso la Commissione di merito, il primo firmatario del disegno di legge ha chiarito come a suo avviso sarebbe inopportuno prevedere nuovi oneri a carico del bilancio statale per la festività, ritenendo necessario confermare il carattere simbolico della ricorrenza, prevedendone in ogni caso una copertura normativa.

A sua volta, la relazione del disegno di legge n. 292 (Parrini) evidenzia come l'obiettivo sotteso al provvedimento sia quello di ampliare la definizione dell'attuale solennità, per riaffermare, anche a livello normativo, la stretta connessione tra Unità nazionale e Forze armate, una relazione tradizionale e ben presente nella coscienza civile del Paese, fin dalla conclusione della prima guerra mondiale. Alle Forze armate, peraltro, oggi è delegato il compito di difendere gli interessi strategici e le esigenze vitali del Paese, ma anche quello di partecipare, con le modalità stabilite dalla Costituzione e nel rispetto del diritto internazionale, alle iniziative della comunità internazionale, ai fini della realizzazione della pace e della sicurezza. Composto di soli due articoli, il disegno di legge si limita ad esplicitare il riconoscimento da parte della Repubblica del 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

Analogamente a quanto previsto dal disegno di legge n. 170, l'Atto Senato n. 312 (Menia e altri) intende anch'esso restituire la dignità che merita alla giornata del 4 novembre, ricordando con l'esito vittorioso della Grande Guerra anche il coronamento del sogno risorgimentale, con la redenzione di Trieste e Trento e il completamento dell'unità nazionale.

Nell'intento dei proponenti, il disegno di legge è volto a trasfondere nei cittadini, dagli anziani ai più giovani, il valore dell'unità, dell'indipendenza e dell'identità nazionali, manifestando altresì vicinanza e solidarietà alle Forze armate italiane, impegnate al servizio della pace in Italia e nel mondo. Composto di un solo articolo, il testo dispone che la celebrazione della festa delle Forze armate, della vittoria e dell'unificazione dell'Italia abbia nuovamente luogo il 4 novembre di ogni anno, ripristinando a tutti gli effetti anche la giornata festiva.

Anche il disegno di legge n. 390 (Biancofore e Petrenga) – si legge nella relazione introduttiva – è volto a ripristinare la giornata festiva del 4 novembre come Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate (articolo 1), per restituire all'Italia una giornata di festa capace di unire tutti, di ricompattare una Nazione, attualmente caratterizzata da un'identità confusa, divisa da contrapposizioni localistiche e da conflitti interistituzionali, nonché a far riacquisire al popolo la consapevolezza circa la propria storia e le proprie radici.

Da ultima, anche la relazione introduttiva al disegno di legge n. 392 (Pucciarelli) sottolinea come il ripristino della festività nazionale del 4 novembre sia finalizzato a restituire valore a uno dei momenti più importanti della storia nazionale, un « patrimonio di memorie » che non deve essere perduto ma valorizzato « con un momento di riflessione che esige maggiore solennità ». Il testo del disegno di legge, composto di due articoli, dispone il ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani (articolo 1).

Entrando nel merito del provvedimento, la relatrice rimarca come il testo unificato in discussione presso la 1^a Commissione, composto da quattro articoli, rechi il riconoscimento del 4 novembre come « Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate » (articolo 1), stabilendo che per la sua celebrazione in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovano e organizzino cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica (articolo 2). Il testo sembra, quindi, escludere il ripristino della giornata effettiva di festività, confermando tuttavia il carattere simbolico della ricorrenza del 4 novembre e riaffermando, anche a livello normativo, la stretta connessione tra Unità nazionale e Forze armate.

Il successivo articolo 3 del testo unificato dispone che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, chiamando le amministrazioni interessate alla relativa attuazione a provvedervi con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Stante, dunque, l'esclusione di nuovi oneri a carico del bilancio statale per la festività, viene quindi affermato il carattere simbolico della ricorrenza.

La relatrice dà, infine, conto di una conferente bozza di parere favorevole, che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il senatore MENIA (*FdI*), nell'affermare preliminarmente il suo assenso di massima per la proposta di parere predisposta dalla relatrice, non può, tuttavia, esimersi dal richiamare l'attenzione su un equivoco di fondo, sottostante al testo unificato in esame, ossia al fatto che esso prescrive, per il 4 novembre, una giornata di celebrazione ma non una festività a tutti gli effetti.

A suo avviso, si tratta di un grave *vulnus*, in quanto, nella vita della comunità nazionale, manca del tutto una festività che sia veramente in grado di unire tutti gli italiani, di qualunque appartenenza politica.

In passato, il 4 novembre rappresentava la giornata in cui tutti gli italiani ricordavano la vittoria nel Primo conflitto mondiale e l'unificazione del Paese, come culmine del risorgimento nazionale, nonché il tributo per il sacrificio che le Forze armate avevano offerto per il raggiungimento di questo obiettivo. L'abolizione di tale festività, negli anni '70, è stato, a suo modo di vedere, uno sbaglio, e la presente modifica legislativa avrebbe potuto costituire l'occasione per ovviare a tale errore, a nulla valendo l'opinione che adduce un determinato costo, per lo Stato, laddove venisse ripristinata.

Il presidente Stefania CRAXI rammenta che gli interventi sui provvedimenti in titolo dovrebbero essere improntati, nella presente sede della 3^a Commissione, non sul merito ma sul mero profilo consultivo.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) si fa portatore di un punto di vista diverso da quello testé formulato dal collega Menia, rilevando come, in realtà, l'assetto esistente della vita repubblicana costituisca, come è ben noto a tutti, prevalentemente il precipitato di quanto avvenuto dopo la Seconda guerra mondiale, più che dei risultati seguiti alla Grande Guerra.

Fa presente, inoltre, che, visto da una prospettiva più ampia e oggettiva, ciò che è considerata una vittoria nel resto del Paese, è, invece, percepita come una sconfitta nel territorio di sua provenienza.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), dopo aver riepilogato le varie vicende parlamentari succedutesi nel corso delle ultime due legislature, e che hanno, infine, condotto all'approvazione della legge sulla Giornata degli Alpini, cui si è opposto per evitare inutili predilezioni a favore di un'Arma rispetto a un'altra, ribadisce l'importanza, per la comunità nazionale, di celebrare una giornata dell'Unità e delle Forze armate.

Quanto al problema del costo, a carico dello Stato, ove venisse ripristinata una festività *pleno jure*, l'oratore è sempre stato dell'avviso che le suddette risorse finanziarie sarebbero state più utilmente impiegate per

migliorare, ad esempio, lo *status* pensionistico e stipendiale degli appartenenti alle Forze armate medesime.

Il senatore BARCAIUOLO (*Fdl*) tiene a rilevare, succintamente e senza alcuna *vis* polemica, come appaia manifestamente difficile addurre che l'evento storico del 4 novembre non si sia rivelato, per l'Italia, una vittoria militare, tant'è che, se non altro, le ha consentito di sedere a Versailles tra le potenze vincitrici del conflitto.

Inoltre, occorre prendere atto che, già attualmente, la giornata del 4 novembre costituisce una solennità civile, in cui si svolgono manifestazioni e cerimonie di ricordo.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, dopo essersi espresso favorevolmente in merito alla proposta di parere della relatrice, ricorda brevemente le recenti parole del Presidente della Repubblica, il quale ha auspicato un più generale riordino della disciplina afferente le varie festività nazionali, con particolare riferimento a quelle concernenti le Forze armate.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente Stefania CRAXI pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul testo unificato per i disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(602) Deputato FORMENTINI e altri. – Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato alla relatrice Petrenga a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

(639) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e politiche dell'Unione europea.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Dreosto a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(640) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Barcaiulo a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) informa i Commissari di aver presentato una proposta di risoluzione, da esaminare in Commissione, sulla recente nomina, che reputa altamente lesiva dell'immagine dell'Italia, di Luigi Di Maio quale inviato speciale dell'Unione europea per il Golfo Persico.

Il senatore CASINI (*PD-IDP*) valuta negativamente tale proposta.

Il presidente Stefania CRAXI rende noto che la suddetta bozza di risoluzione è stata effettivamente assegnata alla Commissione e che la sottoporrà al prossimo Ufficio di Presidenza per deliberare i conseguenti esiti.

La seduta termina alle ore 9,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN.
170, 292, 312, 390 E 392**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminati i disegni di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutato il testo unificato adottato dalla Commissione affari costituzionali quale base per il seguito dell'esame;

condivisa l'opportunità di ripristinare il 4 novembre come Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze armate, quale contributo alla riaffermazione di alcuni punti qualificanti della storia nazionale, a partire dal ricordo e dalla celebrazione del 4 novembre 1918 e dalla valorizzazione del ruolo delle Forze armate nella difesa degli interessi strategici del Paese e nella partecipazione alle iniziative della comunità internazionale per la pace e la sicurezza planetarie;

preso atto che il testo unificato adottato dalla Commissione affari costituzionali sembra escludere il ripristino della giornata di festività, confermando tuttavia il carattere simbolico della ricorrenza del 4 novembre e riaffermando, anche a livello normativo, la stretta connessione tra Unità nazionale e Forze armate;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 3 maggio 2023

Plenaria

49^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere non ostativo con osservazioni già illustrato nella seduta precedente, integrato dall'ultima osservazione relativa all'esclusione o riduzione del definanziamento di cui al comma 7-*quater* dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, previsto per quei progetti finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) fino al ciclo di programmazione 2014/2020, che non abbiano generato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022, attraverso un'estensione di tale termine temporale, al fine di consentire il recupero dei progetti di intervento relativi a fognature e depurazione, che per motivi contingenti non hanno potuto rispettare la predetta scadenza, finalizzati allo scopo di contribuire alla risoluzione delle citate procedure di infrazione in materia di acque reflue urbane.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede chiarimenti circa la parola « attraversamento », utilizzata relativamente ai lunghi tempi per la realizza-

zione degli interventi. Chiede inoltre il motivo della limitazione dell'estensione del finanziamento FSC ai soli progetti per fognature e depurazione e non anche a quelli relativi alla manutenzione delle reti idriche e dei bacini, ritenendo non sufficiente ricorrere al riutilizzo dell'acqua mediante depurazione essendo necessario anche potenziare l'efficienza della rete idrica.

Chiede anche un approfondimento circa la compatibilità con la normativa europea dell'articolo 9, relativo all'identificazione come rifiuti dei fanghi da depurazione.

Per quanto riguarda la parola « attraversamento », il PRESIDENTE rileva che potrebbe essere omessa senza che ciò modifichi il significato sostanziale della frase.

Il relatore MATERA (*FdI*) precisa che la limitazione è motivata dalla possibile indisponibilità delle Amministrazioni centrali a rivedere in termini troppo ampi il definanziamento disposto dal decreto-legge n. 50 del 2022, che ha modificato il citato articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019. Si dichiara tuttavia disposto ad accogliere l'integrazione, per ricomprendere anche i progetti destinati alla rete idrica.

In merito all'articolo 9, ricorda come la materia dei fanghi incida anche sul comparto agricolo e si dichiara disposto ad inserire un passaggio di chiarificazione nello schema di parere.

Condivide infine l'opportunità di espungere la parola « attraversamento » dallo schema di parere, modificando anche in questo punto lo schema di parere già illustrato.

Interviene nuovamente il senatore LOREFICE (*M5S*) in merito alla compatibilità europea del tema della desalinizzazione, che avrebbe meritato un più ampio approfondimento. Ribadisce le sue perplessità sull'effettiva portata normativa dell'articolo 9 a fronte della chiara nozione europea di rifiuto. Preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere come ulteriormente riformulato dal relatore nell'odierna seduta, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(639) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TUBETTI (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive.

L'Accordo è in linea con quanto previsto dalla recente legge n. 91 del 2021, che autorizza l'istituzione di una Zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale e che demanda l'individuazione dei limiti esterni di tale zona ad appositi accordi con gli Stati terzi il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.

In particolare, l'articolo 1 della citata legge n. 91 prevede che all'istituzione della ZEE, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provveda con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati terzi il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. I limiti esterni della ZEE sono determinati sulla base di accordi con tali Stati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione.

La ZEE, zona marittima di pertinenza dello Stato costiero, effettiva dopo la proclamazione ufficiale, è riconosciuta dal diritto internazionale, che attribuisce allo Stato costiero diritti sovrani relativi alla gestione e allo sfruttamento delle risorse, biologiche, minerali che sono sovrastanti il fondo del mare (la pesca), sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo e non (risorse minerarie, depositi di gas e idrocarburi), ma anche diritti connessi con la conduzione di altre attività economiche, come la produzione di energie rinnovabili a partire dall'acqua, dalle correnti marine o dai venti, e di ricerca scientifica, nonché diritti e doveri di protezione dell'ecosistema marino.

La ZEE riveste una grande importanza sul piano economico e produttivo, in cui gli Stati mantengono alcuni diritti, relativi alla libertà di navigazione e di sorvolo e alla posa di cavi sottomarini a fini di comunicazione, e possono anche avere accesso, sulla base di accordi con lo Stato costiero, a un quantitativo di pesca stabilito da quest'ultimo.

L'Accordo si compone di un preambolo e di quattro articoli. L'articolo 1, comma 1, richiama espressamente gli Accordi del 1968 e del 2005 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime, mentre il comma 2 esplicita le coordinate della linea di confine, attualizzandole al sistema di coordinate geografiche geodetico attualmente utilizzato nella cartografia. Per quanto attiene alla definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro, l'intesa rinvia la sua definizione ad un accordo successivo da raggiungere con quest'ultimo Paese (comma 3).

All'articolo 2 si salvaguardano dagli effetti dell'Accordo le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia; i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle parti nella propria ZEE in conformità all'articolo 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché le disposizioni dell'articolo 58 della stessa Convenzione sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella ZEE.

L'articolo 3, comma 1, ricorda che esso contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso i canali diplomatici. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, la controversia medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.

L'articolo 4 prevede che l'Accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica reca quattro articoli: gli articoli 1 e 2 relativi all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 4 dispone i termini dell'entrata in vigore della legge.

La Relatrice presenta quindi uno schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(641) Deputato FORMENTINI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere presentato nella precedente seduta, sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo con la Moldova sulla sicurezza sociale.

Il Relatore ricorda quindi che l'obiettivo dell'Accordo è quello di facilitare il flusso di informazioni e di dati tra le istituzioni di sicurezza sociale dei due Paesi, assicurando al contempo l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale e considerata la cospicua comunità moldava presente nel territorio italiano.

Tenendo conto dell'intenzione dell'Unione, espressa dal Consiglio europeo del 23 marzo 2023, di voler continuare a fornire sostegno alla Repubblica di Moldova, a fronte delle attività destabilizzanti condotte da attori esterni, e in vista del suo percorso di adesione all'Unione europea, il Relatore ritiene che l'Accordo in ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (n. 38)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni presentato nella precedente seduta, sull'atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2021/1187, relativa alla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Ribadisce quindi le osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo, rilevando tuttavia come il riferimento al regolamento (UE) n. 1315/2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, è oggetto di sostituzione e abrogazione da parte della proposta di regolamento COM(2022) 384, relativamente alla quale il Consiglio Trasporti ha adottato un orientamento generale il 5 dicembre 2022.

Ove quindi la proposta europea dovesse essere approvata prima dello schema di decreto legislativo i riferimenti al regolamento (UE) n. 1315/2013 andrebbero aggiornati al nuovo regolamento, in linea con l'articolo 66 della proposta, secondo cui, i riferimenti al regolamento (UE) n. 1315/2013 abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII della stessa proposta.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), nel preannunciare il voto di astensione del suo Gruppo, rileva l'importanza che ha lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto. Al riguardo, richiama il corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo e il tema, da tempo discusso, del collegamento stabile con la Sicilia.

Sul punto, ritiene non condivisibile l'impostazione del Governo, che destina la somma di 15 miliardi di euro per la costruzione di un ponte a campata unica, di oltre 3000 metri di lunghezza. Osserva come questa soluzione, che sarebbe unica nel suo genere, sconti l'incidenza su un'area a fortissimo rischio sismico e sia quindi del tutto inopportuna.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto di astensione del suo Gruppo, rileva le criticità che ineriscono alle reti transeuropee di trasporto anche in riferimento alla regione Friuli.

Il PRESIDENTE, quindi previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (n. COM(2022) 721 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in sostituzione del senatore Lombardo, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento COM(2022) 721, relativa alle tariffe spettanti all'Agenzia europea per i medicinali EMA.

La proposta di regolamento in esame, come già illustrato, interviene sul sistema delle tariffe spettanti all'Agenzia europea per i medicinali (EMA), per i servizi da questa resi, al fine di aggiornarlo sulla base di una valutazione approfondita dei costi dell'Agenzia e dei nuovi compiti che le sono stati affidati, nonché dei costi dei contributi delle autorità competenti degli Stati membri al suo lavoro, assicurandole quindi una solida base finanziaria a sostegno del suo funzionamento e operatività.

In particolare, la proposta introduce nuove tariffe, precedentemente non remunerate (per i medicinali orfani e pediatrici), e rende maggiormente agile il sistema di tariffe spettanti all'EMA, prevedendo un potere, in capo alla Commissione europea, di adottare atti delegati che possano modificare gli importi delle tariffe, attraverso una procedura che contempla la consultazione di esperti degli Stati membri e il potere di veto entro il termine di due mesi, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio UE.

Come già evidenziato, sulla proposta il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si esprime una valutazione complessivamente positiva, pur evidenziando come l'eliminazione di alcune tariffe e la riduzione di altre potrebbe non garantire la copertura dei costi delle Autorità nazionali competenti che collaborano con EMA, soprattutto per quelle più piccole, mentre l'aumento di altre tariffe, a carico delle aziende farmaceutiche, potrebbe risultare ripartita in modo non del tutto equilibrato tra l'EMA e le Autorità nazionali.

La proposta è oggetto di esame da parte di altre 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno espresso criticità in merito.

Il Presidente ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (n. COM (2022) 732 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che dispone una serie di modifiche alla direttiva 2011/36/UE, finalizzate a rafforzare la normativa di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime, a fronte della persistenza della domanda di servizi sessuali e di manodopera a basso costo che alimenta il fenomeno della tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento.

Nelle sedute precedenti è stato dato quindi conto dei contenuti della proposta, nonché delle osservazioni, nel complesso positive, espresse dal Governo nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda quindi, in particolare, l'articolo 18-*bis*, con cui la Commissione europea propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di prevedere come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento umano nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato di tratta.

Secondo il Governo, nella relazione trasmessa al Parlamento, l'articolo 18-*bis* potrebbe comportare la necessità di un adeguamento della normativa interna, in occasione del recepimento della direttiva attraverso la legge di delegazione e il conseguente decreto legislativo di attuazione.

In tale sede, sarà quindi necessario delineare la forma più opportuna della fattispecie criminosa integrata con l'elemento soggettivo del reato dell'effettiva conoscenza dello *status* di vittima di tratta, in grado di applicarsi adeguatamente ai diversi settori, tra cui lo sfruttamento lavorativo, sia per servizi sessuali, sia per la produzione in campo alimentare o manifatturiero.

Per quanto riguarda la procedura dello scrutinio di sussidiarietà, la proposta è stata esaminata da altre 15 Camere dei Parlamenti nazionali, nessuna delle quali ha espresso criticità. Peraltro, le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sono scadute lo scorso 22 marzo, pur consentendo di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), in riferimento all'accertamento dell'elemento della soggettiva consapevolezza della presenza di sfrutta-

mento umano, ritiene che in fase di recepimento della direttiva si dovrà prevedere di tenere conto della diversa natura delle fattispecie criminose considerate, in quanto in alcune di queste la consapevolezza può essere implicita, mentre in altre la presenza di sfruttamento può essere meno individuabile.

Inoltre, si dovrà prevedere di tenere conto della diversa natura dei soggetti imputabili, per esempio tra i dipendenti di un'impresa che sfrutta il lavoro per la produzione manifatturiera di beni, la cui consapevolezza potrebbe essere più facilmente accertabile, e i consumatori che potrebbero essere del tutto ignari di tale sfruttamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani, giovedì 4 maggio, ore 9,15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 660

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, che detta misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connesse con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici;

considerato che il provvedimento prevede misure di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, per aumentarne la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni idriche, mediante l'istituzione di una Cabina di regia, la previsione di poteri sostitutivi, la nomina di un Commissario straordinario nazionale, nonché disposizioni di semplificazione relative alle infrastrutture idriche, al riutilizzo delle acque reflue a scopi irrigui, agli interventi sugli invasi e agli impianti di desalinizzazione;

considerato, in particolare, che l'articolo 9 è volto a precisare che la disciplina in materia di rifiuti si applica ai fanghi quali risultanti al termine del processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di un coordinamento con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, che disciplina, tra l'altro, gli indicatori di perdite idriche di rete, stabilisce obblighi per i gestori idro-potabili di valutare i livelli di perdite e i potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, e prevede l'adozione, con DPCM, di un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla Commissione europea;

b) valutino, inoltre, le Commissioni di merito l'opportunità di un coordinamento con le proposte di direttive COM(2022) 540 in materia di acque e COM(2022) 541 in materia di acque reflue urbane, nonché con la necessità di risolvere le 4 procedure di infrazione (nn. 2004/2034,

2009/2034, 2014/2059 e 2017/2181), avviate dalla Commissione europea tra il 2004 e il 2017, per mancata o non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE in oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti, delle quali la procedura n. 2004/2034 ha dato luogo alla sentenza del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), con riferimento alle situazioni di irregolarità relative a 74 agglomerati distribuite su sette regioni, e in base alla quale l'Italia ha già pagato sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro.

Peraltro, la tematica della depurazione delle acque reflue è considerata dal PNRR nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 4 «Tutela del territorio e della risorsa idrica» e, in particolare, all'interno della linea di finanziamento dell'Investimento 4.4 «Investimenti in fognatura e depurazione», che persegue l'obiettivo di rendere più efficace la depurazione delle acque reflue, favorendo la realizzazione di progetti innovativi idonei a trasformare i relativi impianti in «fabbriche verdi» e consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali. Tale Investimento, per la sua specificità e per i *target* correlati, appare in linea con l'esigenza di accelerare gli interventi necessari per il superamento delle procedure di infrazione afferenti alla materia di acque reflue urbane.

Come ribadito dalla Corte dei conti (Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali), nella Relazione del 7 marzo 2023 sullo stato di attuazione del PNRR, continua a persistere un significativo ritardo nella realizzazione degli impianti per la raccolta e il trattamento delle acque reflue e negli interventi di adeguamento di quelli esistenti, a fronte della sentenza del 2018 e delle citate procedure di infrazione.

Con riguardo all'apporto che il PNRR potrà offrire al superamento delle procedure di infrazione, mediante il citato Investimento 4.4, appare auspicabile una significativa accelerazione degli adempimenti relativi all'esame delle proposte progettuali, considerato che la tempistica dei *target* associati all'Investimento prevede l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione entro il quarto trimestre del 2023.

Inoltre, appare opportuno che venga disposto un rafforzamento della struttura di cui dispone il Commissario unico per la depurazione, considerato che la sua azione ha offerto un rilevante contributo alla riduzione delle infrazioni in materia di acque reflue e, conseguentemente, alla mitigazione delle sanzioni pecuniarie di mora applicate all'Italia nell'ambito della procedura n. 2004/2034.

Infine, l'efficacia dell'azione commissariale resta legata alla necessità di una decisa semplificazione del quadro normativo di riferimento e, in particolare, al superamento: delle carenze progettuali dovute anche ad una scarsa conoscenza delle infrastrutture esistenti; dell'eccessiva durata degli *iter* autorizzativi, soprattutto nella parte afferente ai pareri in materia ambientale; dei lunghi tempi per la realizzazione degli interventi; della mancanza di strumenti idonei ad attenuare gli effetti degli extra-

costi che possono rendere inadeguata l'originaria programmazione finanziaria;

c) valutino, infine, le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire una esclusione o riduzione del definanziamento di cui al comma 7-*quater* dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, previsto per quei progetti finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione fino al ciclo di programmazione 2014/2020, che non abbiano generato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022, attraverso un'estensione di tale termine temporale, al fine di consentire il recupero dei progetti di intervento relativi a fognature, depurazione e reti idriche, che per motivi contingenti non hanno potuto rispettare la predetta scadenza, finalizzati allo scopo di contribuire alla risoluzione delle citate procedure di infrazione in materia di acque reflue urbane e di rafforzare la rete idrica.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 639**

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che l'Accordo è linea con quanto previsto dalla legge n. 91 del 2021, recante istituzione di una Zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale;

ricordato in particolare che, in base all'articolo 2, l'attuazione dell'Accordo non pregiudica le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 641

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo in materia di sicurezza sociale con la Repubblica di Moldova, stipulato a Roma, il 18 giugno 2021;

considerato che l'obiettivo dell'Accordo è quello di facilitare il flusso di informazioni e di dati tra le istituzioni di sicurezza sociale dei due Paesi, assicurando al contempo l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale;

considerata la cospicua comunità moldava presente nel territorio italiano (circa 120.000 persone, con un alto tasso di occupazione) e l'esigenza di consentire alle istituzioni moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche;

ricordato che il Consiglio europeo del 23 marzo 2023, al punto 10 delle conclusioni, ha ribadito di voler continuare a fornire tutto il sostegno del caso alla Repubblica di Moldova, anche al fine di rafforzare la resilienza, la sicurezza, la stabilità, l'economia e l'approvvigionamento energetico del Paese di fronte alle attività destabilizzanti condotte da attori esterni, nonché il sostegno al suo percorso di adesione all'Unione europea; il Consiglio europeo ha anche invitato la Commissione europea a presentare un pacchetto di sostegno prima della sua prossima riunione, che si terrà il 29-30 giugno 2023;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 38

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) per il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2021/1187, relativa alla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

rilevato che il termine di recepimento della direttiva è fissato al 10 agosto 2023 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, della direttiva stessa e che pertanto il recepimento è tempestivo;

valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con i contenuti della direttiva (UE) 2021/1187, di cui fornisce attuazione;

valutato positivamente il recepimento di disposizioni volte a sostenere la realizzazione tempestiva della rete TEN-T, essenziale per la libera circolazione di merci, servizi e persone;

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo.

La direttiva (UE) 2021/1187 e lo schema di decreto legislativo recano riferimenti al regolamento (UE) n. 1315/2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. Tale regolamento è tuttavia oggetto di sostituzione e contestuale abrogazione da parte della proposta di regolamento COM(2022) 384, relativamente alla quale il Consiglio Trasporti ha adottato un orientamento generale il 5 dicembre 2022.

Ove quindi la citata proposta europea dovesse essere approvata in via definitiva prima del completamento dell'*iter* procedurale dell'atto in titolo, i riferimenti normativi contenuti nella direttiva (UE) 2021/1187 e nello schema di decreto legislativo al regolamento (UE) n. 1315/2013 andrebbero aggiornati alle indicazioni contenute nella nuova versione del regolamento europeo in materia di reti transeuropee di trasporti.

In ogni caso, secondo quanto riportato nell'articolo 66 della proposta all'esame del legislatore europeo, i riferimenti al regolamento (UE) n. 1315/2013 abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 3 maggio 2023

Plenaria

74^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(551) Liliana SEGRE e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame non è provvisto di relazione tecnica e che esso ripropone il testo già oggetto di attenzione e approvato dal Senato nella XVIII legislatura (atto Senato 2317). Al riguardo, ricorda che sull'atto Senato 2317 della XVIII legislatura, la Commissione bilancio, concorde il Governo, procedeva a richiedere la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 21 settembre 2021 ed in merito a tale richiesta il Governo nella seduta 5 aprile 2022 dichiarava che risultavano in corso gli approfondimenti del caso. Nella seduta del 3 maggio 2022 il Governo, non depositando la relazione tecnica, precisava che dal punto di vista finanziario l'articolo 4, comma 2, recherebbe una defiscalizzazione delle donazioni che si configura, comunque, come rinuncia a maggior gettito, esprimendo un avviso di nulla osta sul disegno di legge, a condizione che venissero recepiti alcuni emendamenti che riformulavano i contributi di cui agli articoli 3 e 4 e la relativa copertura. Fu quindi reso nella scorsa legislatura dalla Commissione bilancio un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tali profili.

Con riferimento al testo ora all'esame, segnala che l'articolo 3 prevede il finanziamento di progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, nel limite massimo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

L'articolo 4, prevede l'attribuzione di un contributo straordinario di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo.

L'articolo 6, reca la copertura degli articoli 3 e 4, quanto a 400.000 euro per gli anni 2022 e 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e quanto a 400.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In relazione agli articoli 3 e 4, risulta necessario riformulare le autorizzazioni di spesa e le relative coperture con riferimento al bilancio triennale 2023-2025. Fa presente altresì che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recava risorse solo per gli anni 2022 e 2023. Al riguardo, occorre quindi acquisire conferma che le risorse di cui alle citate autorizzazioni di spesa risultino disponibili ed idonee alla copertura finanziaria.

Per quanto di competenza, segnala inoltre che l'articolo 2, comma 1, lettera *b*) prevede l'assegnazione di apposite borse di studio, mentre il comma 2 dell'articolo 4 e l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 prevedono la defiscalizzazione di contributi e donazioni alla Casa Museo Matteotti. A tale riguardo, in relazione a tali disposizioni appare opportuno acquisire una quantificazione degli effetti finanziari.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire la quantificazione dei profili evidenziati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(170) GASPARRI. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. – Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. – Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Parere alla 1^a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la sostenibilità

della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, ove si prevede che le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze per celebrare la Giornata in questione.

Il sottosegretario FRENI si riserva di valutare i profili finanziari con gli opportuni approfondimenti.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede alcuni chiarimenti al Governo sul tema della quantificazione della previsione di una nuova festività, chiedendo in particolare come il MEF intenda calcolare i profili finanziari, anche alla luce di possibili precedenti al riguardo.

Il sottosegretario FRENI rileva che la quantificazione viene effettuata sulla base anche di altre norme che prevedono l'organizzazione coordinata di eventi, pur non essendo possibile una quotazione di dettaglio, sussistendo una facoltà da parte degli enti interessati di modulare le celebrazioni. Chiarisce poi che non si tratta di una festività in relazione alla quale non si lavorerà, per cui non si stimano effetti sul Pil.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Rileva che, i sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni,

e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Segnala che, al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali. Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 21 aprile scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571 e 615 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di « collegato » del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nel DEF 2023.

Infine, il provvedimento, composto di ventitré articoli, raccolti nei seguenti Capi: Capo I – Semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati dei capitali; Capo II – Disciplina delle Autorità nazionali di vigilanza; Capo III – Misure di promozione dell'inclusione finanziaria; Capo IV – Modifiche alla disciplina del Patrimonio destinato; Capo V- Disposizioni finanziarie, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI, in ordine al provvedimento in esame, esprime avviso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE (*FdI*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere favorevole del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta

dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali. Il Documento di economia e finanza 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 21 aprile scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di ventitré articoli, raccolti in cinque Capi, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, infine, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica. ».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, l'odierna seduta pomeridiana già convocata alle ore 15, nonché la seduta già convocata per domani, giovedì 4 maggio 2023, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 3 maggio 2023

Plenaria

33^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REDIGENTE

(551) Liliana SEGRE e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 aprile scorso, nel corso della quale è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 2.2 in un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il PRESIDENTE fa presente che sul disegno di legge in titolo si è espressa la Commissione affari costituzionali, con un parere non ostativo con osservazioni, mentre la Commissione bilancio non ha ancora concluso il proprio esame in sede consultiva.

Avverte pertanto che non si potrà procedere alle votazioni nell'odierna seduta.

Chiede tuttavia al Relatore e al Rappresentante del Governo se intendano procedere all'espressione dei rispettivi pareri sugli emendamenti e sull'ordine del giorno, presentati al disegno di legge in titolo.

Il relatore VERDUCCI (*PD-IDP*) ritiene che sia preferibile attendere l'espressione del parere della Commissione bilancio, ciò che peraltro po-

trebbe consentire, nelle more, di concludere l'interlocuzione in atto con il Governo, finalizzata a raggiungere una posizione condivisa sulle proposte emendative. Coglie inoltre l'occasione per invitare il Presidente a rappresentare l'esigenza che la richiamata Commissione si esprima con sollecitudine, al fine favorire l'approvazione del provvedimento entro il 10 giugno prossimo, data in cui ricorre l'anniversario dell'uccisione di Giacomo Matteotti.

Il sottosegretario MAZZI, con riferimento all'opportunità di rinviare l'espressione dei pareri sugli emendamenti e sull'ordine del giorno, dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto della richiesta che la fase dell'espressione dei pareri abbia luogo in altra seduta, fa presente che rappresenterà alla Presidenza della Commissione bilancio l'esigenza di favorire la conclusione dell'esame, in sede consultiva, del provvedimento in titolo, così come, del resto, di altri provvedimenti di rilievo che la Commissione intende approvare in tempi rapidi.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sul « contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico » (n. 67)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo scorso, nel corso della quale era stata svolta la relazione introduttiva, era stato presentato uno schema di risoluzione pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta ed era stato previsto un termine entro cui far pervenire eventuali osservazioni.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, nella quale ha inteso recepire la quasi totalità dei suggerimenti pervenuti dai Gruppi.

Precisa che l'osservazione avanzata dal Partito democratico, circa l'introduzione nelle scuole delle figure dell'educatore e del pedagogista, è stata recepita in modo parziale al fine di tener conto dell'orientamento del Governo espresso nell'ambito di interlocuzioni svolte per le vie brevi. Nello specifico, le figure dell'educatore e del pedagogista sono state sostituite con quelle del docente *tutor* e del docente orientatore.

Interviene, al riguardo, la senatrice BUCALO (*FdI*) per specificare che la figura del docente *tutor* assorbirà le funzioni svolte dall'educatore

e dal pedagogo nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica; al docente *tutor* spetterà, inoltre, l'analisi del contesto della classe ai fini dell'individuazione, al contempo, delle difficoltà che possono presentarsi, ma anche delle eccellenze che possono emergere. Per quanto riguarda la figura del docente orientatore, evidenzia che essa svolge, a beneficio degli studenti, la funzione di orientamento in uscita dal percorso scolastico.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) esprime il proprio apprezzamento per il metodo, seguito dalla Presidenza della Commissione, ispirato alla volontà di ricondurre ad unità le posizioni che emergono nel corso della discussione.

Quindi, dopo aver manifestato soddisfazione per l'accoglimento di molti dei suggerimenti avanzati dal proprio Gruppo, a loro volta fondati sul recepimento di istanze provenienti dalla società civile, esprime perplessità in merito all'impegno al Governo relativo all'aggravio di pene per atti illeciti perpetrati nei confronti di insegnanti, nonché in riferimento alla menzionata sostituzione delle figure dell'educatore e del pedagogo con quelle del docente *tutor* e del docente orientatore.

Rileva, in proposito, il profilo di inserimento nel territorio e di sinergia con tutte le realtà educative territoriali che caratterizza le figure dell'educatore e del pedagogo, delineate sia nel suggerimento del proprio Gruppo in relazione alla proposta di risoluzione in esame sia nel disegno di legge n. 28, a prima firma della senatrice Malpezzi, avente ad oggetto il « Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante », in corso di discussione in Commissione.

Alla sollecitazione della senatrice D'Elia risponde il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), il quale, nel ribadire la ferma intenzione di proseguire la direzione dei lavori della Commissione con metodo unitario, ricorda, tuttavia, le responsabilità assunte dalle singole forze politiche nei confronti dei cittadini, nonché, nel caso specifico, l'opportunità di pervenire a un testo sul quale si registri l'assenso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (n. 40)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il PRESIDENTE informa che, come convenuto nella precedente seduta, è stata avanzata al Ministero dell'università e della ricerca la richie-

sta di poter acquisire le osservazioni della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) sullo schema di decreto ministeriale presentato alle Camere, tenuto conto che nella documentazione trasmessa dal Governo sono inclusi i pareri dei suddetti organi espressi con riferimento ad una prima bozza, superata da quella in esame. Segnala che analoga richiesta è stata avanzata dalla Commissione cultura della Camera, che ha contestualmente chiesto la proroga del termine per l'espressione del parere.

Dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere al Governo sullo schema di decreto in titolo scade l'8 maggio, propone di presentare istanza di proroga alla Presidenza del Senato ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE fa altresì presente che, poiché i richiamati pareri della CRUI, dell'ANVUR e del CNSU non sono previsti dalla normativa vigente come necessari ai fini dell'esame parlamentare, qualora i predetti organi non si esprimano in tempo utile, la Commissione procederà comunque alla conclusione dell'esame sulla base degli elementi in proprio possesso.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (n. 41)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Esame e rinvio)

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) riferisce alla Commissione sullo schema di provvedimento in titolo, composto di 4 articoli. Esso è stato redatto con la duplice finalità di dare attuazione alla sentenza del TAR del Lazio 4 febbraio 2015, n. 2106 (poi divenuta definitiva), che ha riguardato le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Giunta centrale per gli studi storici e dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno degli istituti storici, e di introdurre ulteriori disposizioni di contenuto più ampio di quello strettamente necessario a tener conto della medesima sentenza.

La sentenza censura l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 secondo cui soltanto due dei quattro esperti che compon-

gono la Giunta centrale storica e soltanto due dei quattro membri che compongono il consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno degli Istituti sono nominati in base ad una scelta tra una terna di nomi, mentre gli altri membri dei suddetti organi e, soprattutto, i presidenti degli Istituti possono essere nominati direttamente dal Ministro, senza alcuna garanzia di autonomia e di valore scientifico.

Inoltre, la sentenza dichiara illegittima la norma che, in assenza di una disciplina transitoria, ha introdotto un « effetto ghigliottina », determinando la contestuale ed immediata decadenza di tutti i membri in carica il 31 dicembre 2005.

Il Relatore segnala indi che le disposizioni che danno attuazione alla sentenza sono rintracciabili principalmente all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, n. 2), lett. *b)*, n. 1) e 2), relative alle nomine degli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale, dei direttori degli istituti della rete scientifica e dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica dei medesimi istituti. E' previsto che tali nomine avvengano tutte, indistintamente, da parte del Ministro della cultura sulla base di una terna di nomi a tutela dell'autonomia scientifica degli istituti. Inoltre, l'articolo 3 contempla una costituzione graduale dei vari organi, evitando che si verifichi il richiamato « effetto ghigliottina »

Fra le altre disposizioni di maggior rilievo, il Relatore segnala il comma 1, lettera *a)*, n. 1), che sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'articolo 2, al fine di vincolare il Ministro della cultura – che attualmente gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 – a nominare il presidente della Giunta storica nazionale tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Inoltre si sofferma sul comma 1, lettera *d)*, finalizzato a potenziare l'attività di coordinamento amministrativo svolta dalla Giunta storica nazionale, nonché sul comma 1, lettera *e)*, che dispone in merito alla gratuità degli incarichi di presidente e di consigliere di amministrazione della Giunta storica nazionale di direttore di istituto e di componente del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti di rete.

Segnala infine che nel parere del Consiglio di Stato sono state espresse talune osservazioni, anche di carattere testuale, richiamate nella documentazione predisposta dai Servizi studi di Camera e Senato.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti e altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. – *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*

(Parere alla 8^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 621 e parere non ostativo sul disegno di legge n. 627)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sui provvedimenti in titolo, facendo presente che il disegno di legge n. 621 è stato approvato dalla Camera dei deputati il 22 marzo 2023, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 217, d'iniziativa dei deputati Maccanti ed altri, e n. 648, d'iniziativa del presidente Mollicone.

L'Atto Senato 627, vertente sul medesimo argomento, è stato presentato per iniziativa dei senatori Basso e Nicita.

Illustra, in primo luogo, il disegno di legge n. 621, specificando che esso, composto di sette articoli, introduce misure volte alla tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, alla salvaguarda dei diritti alla segretezza delle comunicazioni, nonché a garanzia dell'attuazione delle politiche di promozione della libertà di espressione e di informazione, della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

Richiama l'attenzione sull'enunciazione dei principi di cui all'articolo 1, nel cui contesto si riconosce nella proprietà intellettuale uno « strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale ».

Tra i principi è anche individuato quello di assicurare alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, il quale conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la possibilità di ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP.

L'Autorità può altresì intervenire con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni nonché trasmissioni di eventi sportivi ovvero di eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico.

Dà conto dell'articolo 3, il quale apporta modificazioni alla legge n. 633 del 1941, relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri di-

ritti connessi al suo esercizio, e al codice penale, al fine di introdurre misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale.

Specifica che viene, tra l'altro, inserita fra le condotte punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 la fissazione – per uso non personale e a fini di lucro – su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale, nonché la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Passa poi ad illustrare l'articolo 4, il quale prevede l'organizzazione di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Nell'ambito di tali campagne è anche prevista la promozione di iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

L'organizzazione delle campagne in questione è affidata al Ministero della cultura, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea.

Per quanto concerne l'articolo 5, precisa che esso dispone l'applicazione di sanzioni amministrative nei casi di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente.

Esponde, di seguito, i contenuti dell'articolo 6, il quale impone, fra l'altro, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di adeguare alle disposizioni del provvedimento in esame, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il proprio regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica (di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013).

Fa menzione, infine, dell'articolo 7, che incrementa la pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di consentirle lo svolgimento delle nuove competenze attribuite.

Passa, quindi, ad illustrare sinteticamente le disposizioni del disegno di legge n. 627, specificando che esso si compone di otto articoli.

Evidenzia che, nella enunciazione dei principi di cui all'articolo 1, oltre a quanto già evidenziato con riferimento all'Atto Senato n. 621, è aggiunto il sostegno del diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto

considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale.

L'articolo 2 ha ad oggetto l'organizzazione di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, anche comprensive della promozione di iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, al pari dell'articolo 4 del disegno di legge n. 621.

Rileva che, a differenza dell'Atto Senato n. 621, tra i soggetti organizzatori delle predette campagne, è incluso anche il Ministero dell'istruzione e del merito ed è previsto il coinvolgimento di artisti, scrittori e sportivi.

L'articolo 3, analogamente all'articolo 2 del disegno di legge n. 621, reca disciplina dei provvedimenti adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti.

L'articolo 4, analogamente all'articolo 3 del disegno di legge n. 621, modifica la legge n. 633 del 1941 e il codice penale, al fine di introdurre misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale.

Anche l'articolo 5 – il cui contenuto non trova corrispondenza nel disegno di legge n. 621 – novella la legge n. 633 del 1941, al fine di prevedere la possibilità di richiedere informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica.

L'articolo 6, in materia di sanzioni amministrative, presenta un contenuto analogo a quello dell'articolo 5 del disegno di legge n. 621.

L'articolo 7 – oltre a recare disposizioni simili a quelle dell'articolo 6 del disegno di legge n. 621 per l'adeguamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché per la costituzione di un tavolo tecnico – prevede l'adozione di una *White list*, da aggiornare con cadenza annuale, contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari delle misure di blocco in circostanze di gravità e urgenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

L'articolo 8 reca, infine, norme in materia di personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e disposizioni finanziarie.

Nella discussione generale interviene la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) la quale, nell'esprimere un giudizio favorevole sul disegno di legge n. 621, approvato dalla Camera dei deputati in esito ad un'ampia convergenza delle forze politiche, ritiene che i contenuti dello stesso potrebbero essere ulteriormente arricchiti con alcune delle disposizioni previste nel disegno di legge n. 627. Al riguardo, segnala l'inserimento fra i soggetti organizzatori di campagne di comunicazione e sensibilizzazione anche del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché la promozione della fruizione pubblica di opere artistiche e culturali.

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*), dopo aver preso atto che a differenza dell'omologa Commissione cultura della Camera dei deputati la

Commissione non vanta una competenza primaria sul provvedimento in esame, ritiene che occorra tener conto che il disegno di legge n. 621, approvato dalla Camera dei deputati, si pone in linea di continuità con i lavori svolti nella scorsa legislatura presso l'altro ramo del Parlamento. Inoltre, sul medesimo provvedimento si registra un'ampia convergenza degli operatori del settore e delle forze politiche.

La senatrice ALOISIO (*M5S*) ritiene che sia compito della Commissione promuovere iniziative per favorire la più ampia fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, con specifico riferimento alle produzioni cinematografiche di particolare pregio culturale.

Preso atto che nessun altro senatore chiede di intervenire in discussione generale, il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge n. 621 e di un parere non ostativo sul disegno di legge n. 627.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 621 e, con distinta votazione, la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge n.627.

Il PRESIDENTE registra con favore che su entrambe le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il Ministro dell'istruzione e del merito ha manifestato la propria disponibilità a intervenire in audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica, per la seduta che sarà convocata martedì 9 maggio, alle ore 14.

Il senatore MELCHIORRE (*FdI*) chiede alla Presidenza di verificare la possibilità di anticipare l'orario di convocazione della richiamata seduta, onde consentire ai senatori coinvolti nelle consultazioni elettorali che si terranno alla fine della settimana prossima di poter essere presenti sul territorio.

Il PRESIDENTE assicura che svolgerà le opportune verifiche.

La seduta termina alle ore 14,35.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 67

La 7^a Commissione del Senato,

premessi che:

l’allarmante aumento degli episodi di violenza e bullismo di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e persino delle loro famiglie, che in qualche caso ne sostengono, in modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni;

come ricordato, il 15 marzo scorso, dal Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nel corso dell’audizione, « quello della violenza all’interno delle scuole è un tema che sta molto a cuore anche alla Commissione europea » che « si è soffermata più volte sul tema della violenza e in particolare del bullismo (perché quest’ultimo ne è una fat-tispecie) » nelle classi nei confronti dei docenti e degli studenti;

con la nota dell’8 febbraio 2023 inviata ai dirigenti scolastici e agli Uffici scolastici regionali, il Ministro Valditara ha preso atto di un innegabile e allarmante aumento di episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico che si verificano all’interno delle scuole, anche nel corso delle lezioni, e ha sottolineato come questi episodi costituiscano « atti illeciti intollerabili, suscettibili di provocare danni fisici e psicologici alle vittime, ledendo l’autorità e l’autorevolezza dei docenti, nonché la dignità di tutto il personale e compromettendo seriamente la qualità dei servizi, con pregiudizio del fondamentale diritto allo studio »;

tali episodi, che si stanno diffondendo in modo esponenziale, non determinano soltanto una lesione dei diritti del personale aggredito, bensì colpiscono al cuore la vita collettiva nella scuola, l’autorevolezza e il prestigio del corpo docente, minano il patto di fiducia tra le famiglie e gli insegnanti e, in ultima analisi, incidono negativamente sul diritto allo studio delle giovani generazioni;

come affermato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione: « Aggressività e violenza, di qualunque natura e provenienza, non possono essere tollerate in alcun contesto del vivere civile e in particolare nella scuola, importante e primario luogo di educazione sociale e civile, di costruzione di una visione della persona e della società, del suo “essere” ed “essere nel mondo” come soggetto attivo, responsabile, solidale. Obiettivi raggiungibili soltanto con azioni congiunte di tipo istruttivo ed educativo in un luogo come la scuola, spazio pubblico dedicato alla formazione delle persone e dei cittadini che garantisce l’incontro e il con-

fronto fra generazioni, l'elaborazione dei saperi e la trasmissione del patrimonio culturale di un popolo »;

tali episodi sono indizi dell'enorme carico di malessere e di sofferenza che viene registrato da diversi anni, aumentato durante la fase acuta dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha segnato tutto il mondo della scuola e le sue componenti. A questo proposito, il rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile del 2021 ha indicato come sia peggiorata la salute mentale della popolazione tra i 14 e i 19 anni, un carico di sofferenza che oggi la Scuola, in assenza di risorse e delle competenze necessarie, non riesce ad affrontare in modo adeguato;

occorre poi sottolineare come ogni episodio di violenza non possa essere letto quale fatto individuale concernente il rapporto tra il singolo studente e il singolo docente, ma deve essere considerato un « fatto collettivo » che riguarda la Scuola nella sua interezza e, di conseguenza, la società nella sua interezza e la nostra democrazia;

le istituzioni sono pertanto tenute a contrastare senza indugio tali fenomeni, restituendo centralità e autorevolezza alla figura del docente, assicurando agli insegnanti e a tutto il personale scolastico la possibilità di svolgere le rispettive funzioni in un contesto lavorativo sereno, favorendo, più in generale, la ricomposizione del patto educativo tra scuola e famiglie, individuando, infine, modalità per riconoscere e contrastare situazioni di disagio psicologico sociale e culturale delle studentesse e degli studenti, nonché i connessi fenomeni di dispersione scolastica;

ad essere screditato, infatti, è il ruolo sociale dei docenti a causa anche della bassa retribuzione rispetto al lavoro che svolgono dentro e fuori la Scuola e nonostante il loro lavoro non sia paragonabile a nessun altro poiché riguarda la formazione della persona e chi lo svolge ha fondamentali responsabilità etica e sociale, come stabilito dalla stessa Costituzione;

risulta, pertanto, centrale l'impegno delle istituzioni nella predisposizione di efficaci strumenti di analisi e di studio dei fenomeni di violenza in esame, al fine di individuare azioni efficaci a presidio dell'autorevolezza delle istituzioni scolastiche e a doveroso sostegno del personale scolastico vittima di aggressioni;

preso atto con favore della scelta del Ministro dell'istruzione e del merito di assicurare al personale scolastico la rappresentanza e la difesa, nelle sedi civili e penali, tramite intervento dell'Avvocatura dello Stato;

ritenuto che la menzionata tutela legale ben risponde alla necessità di restituire piena serenità e un adeguato riconoscimento del ruolo del personale scolastico;

tenuto conto che le disposizioni vigenti che forniscono alle istituzioni scolastiche strumenti atti a prevenire e contrastare atteggiamenti violenti all'interno della comunità scolastica, non risultano sufficientemente efficaci;

tenuto, altresì, conto della particolare importanza che riveste il Patto educativo di corresponsabilità, che contiene la declinazione, in ma-

niera dettagliata e condivisa, dei diritti e doveri che si esplicano nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;

considerato che, sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte sull'affare assegnato, è stata evidenziata l'esigenza di un approfondimento delle cause degli episodi di violenza, delle ragioni per le quali la disciplina sanzionatoria rispetto a comportamenti deplorabili da parte degli studenti non risulti efficace, dei motivi che inducono molti docenti a non segnalare minacce o aggressioni, motivo per cui non è sempre agevole intercettare le cause del disagio e intervenire in via preventiva sulla base di eventi sentinella;

alcuni dei soggetti auditi hanno segnalato l'esigenza di restituire alla Scuola l'autorevole ruolo che le spetta, quale istituzione fondante della comunità democratica;

Piero Calamandrei, in un discorso pronunciato nel III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN) l'11 febbraio 1950, disse: «La scuola, come la vedo io, è un organo "costituzionale". Ha la sua posizione, la sua importanza al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione. (...) Ora, quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta: sono le Camere, la Camera dei deputati, il Senato, il Presidente della Repubblica, la Magistratura: ma non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la Scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la Scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue (...). La Scuola, organo centrale della democrazia, perché serve a risolvere quello che secondo noi è il problema centrale della democrazia: la formazione della classe dirigente »;

impegna il Governo:

- a promuovere la costituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico con i seguenti compiti:

a) monitorare gli episodi di violenza e bullismo commessi ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo ai medesimi atti di violenza;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio;

d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità con la normativa vigente;

e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;

f) incoraggiare, disciplinandola, l'istituzione di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla ge-

stione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e le loro famiglie, valutando altresì l'opportunità di promuovere momenti di confronto tra il corpo docente, i genitori e i figli che durante l'attività didattica hanno manifestato un comportamento violento o aggressivo, al fine di prevenire analoghi episodi in seno alle istituzioni scolastiche;

g) riferire con cadenza annuale al Parlamento e al Governo sugli esiti della propria attività;

- a prevedere e attuare campagne informative al fine di informare la società sul necessario rispetto che merita il lavoro del personale scolastico;

- a sostenere le iniziative legislative parlamentari, o assumerne di proprie, dirette a:

a) modificare il codice penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui eventuali atti illeciti consistenti in violenza o minaccia ovvero in oltraggio ad un pubblico ufficiale siano perpetrati nei confronti di insegnanti;

b) introdurre nelle scuole la figura dello psicologo che potrà fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere innanzitutto ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma anche per avviare un sistema di assistenza e di supporto psicologico per contrastare l'insorgere di forme di disagio o di malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Lo scopo è quello di consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità in rapporto all'ambiente in cui vivono, mediando i conflitti e favorendo lo sviluppo dell'unicità della persona, sulla base delle diverse situazioni territoriali;

c) promuovere la figura del docente *tutor* e del docente orientatore anche con l'obiettivo di: prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e di vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; prevenire e contrastare le diverse povertà educative ad ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria;

- ad adottare le iniziative necessarie per provvedere ad un reale riconoscimento professionale ed economico dei docenti all'altezza del compito da loro svolto quotidianamente.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 3 maggio 2023

Plenaria

36^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (n. 38)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 aprile.

Non essendovi iscritti in discussione generale, il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede un chiarimento sull'estensione delle reti TEN-T.

Il PRESIDENTE ricorda che le reti TEN-T sono attualmente disciplinate dal regolamento (UE) n. 1315/2013 e che è in corso di discussione una nuova proposta di regolamento europeo volta a sostituire il regolamento predetto.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) segnala che la nuova proposta di regolamento in discussione prevede l'introduzione – accanto alla rete centrale e a quella globale da realizzare, rispettivamente, entro il 2030 e il 2050 – di una rete estesa, da realizzare entro il 2040, che, grazie anche

all'azione del Presidente Marsilio, ricomprende la dorsale adriatica e che andrà a colmare un buco delle attuali reti TEN-T, che non prendono nella dovuta considerazione le regioni dell'Italia centrale.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nel corso delle audizioni informali sul sistema energetico italiano sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che sono in corso interlocuzioni volte a organizzare nelle prossime settimane un'audizione con rappresentanti della società TIM.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Mercoledì 3 maggio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,55

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERTURISMO-CONFINDUSTRIA, ASTOI-CONFINDUSTRIA VIAGGI, CONFINDUSTRIA ALBERGHI, FEDERTERME, ASSOTURISMO-CONFESERCENTI, ASSOHOTEL, FEDERAZIONE GUIDE TURISTICHE, ACCOMPAGNATORI ED INTERPRETI (FEDERAGIT), FEDERAZIONE ITALIANA ESERCENTI PUBBLICI E TURISTICI (FIEPET), ASSOVIAGGI, FEDERAZIONE DELLE IMPRESE DI ANIMAZIONE E SERVIZI TURISTICI (FIASST), FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE BALNEARI (FIBA), ASSOCAMPING E ASSOCIAZIONE ITALIANA GESTORI OSPITALITÀ E RICETTIVITÀ DIFFUSA (AIGO), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 39 (PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO DEL TURISMO 2023-2027)

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 3 maggio 2023

Plenaria

66^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (n. 43)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) chiede ragguagli in merito al ricorso alla figura commissariale nell’assetto dell’ANPAL.

La relatrice MANCINI (*FdI*) rileva l’utilità della gestione commissariale nel contesto dell’adeguamento alla riforma disposta dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario DURIGON rammenta che il ricorso al commissario straordinario risale alla legislatura precedente, risultando motivata dalle esigenze di gestione della fase di transizione dell’ANPAL al nuovo assetto.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di trasmettere alla relatrice Mancini eventuali proposte concernenti la redazione del parere entro mercoledì 10 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(444) ROSA e altri. – *Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale*

(498) Elisa PIRRO e altri. – *Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il presidente ZAFFINI informa che sul disegno di legge n. 444 la 5^a Commissione ha richiesto al Governo la predisposizione della relazione tecnica.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Ha la parola la relatrice LEONARDI (*FdI*), la quale propone di adottare il disegno di legge n. 444 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Su proposta del presidente ZAFFINI, la Commissione conviene altresì di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 10 di mercoledì 10 maggio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – *Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante*

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 aprile.

La relatrice LEONARDI (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere, posta ai voti, è approvata.

La Commissione approva all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,45.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 3 maggio 2023

**Plenaria
(1^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo.

Giovanni MELILLO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*A-IV-RE*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FdI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali risponde Giovanni MELILLO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il procuratore Melillo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**Plenaria
(2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 16,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO e i deputati Giovanni DONZELLI (*FdI*) e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*).

La seduta termina alle ore 16,30.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 3 maggio 2023

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare InCE:

Plenaria *Pag.* 87

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro Europea (InCE)

Mercoledì 3 maggio 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
Salvatore CAIATA

La seduta inizia alle ore 15.

Comunicazioni del Presidente Salvatore CAIATA

Salvatore CAIATA, *presidente*, illustra il programma e le modalità di lavoro dei prossimi mesi, che comprenderà la partecipazione di una rappresentanza ristretta alla riunione della Commissione parlamentare, che si terrà il 22 e il 23 maggio a Chişinău, ed una missione della delegazione a Trieste a giugno per visitare il Segretariato InCE e partecipare alla riunione dei Presidenti delle Commissioni esteri dei Parlamenti membri dell'InCE e dei Presidenti delle delegazioni parlamentari presso l'Assemblea parlamentare InCE, nonché incontri con ambasciatori dei Paesi InCE.

Dopo gli interventi dei senatori Elena MURELLI, Roberto MENIA e Francesco GIACOBBE, nonché della deputata Isabella DE MONTE, il presidente Salvatore CAIATA ringrazia i presenti per essere intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

